

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 maggio 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1991, n. 81.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 1991, n. 40, concernente: «Disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico» Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1991, n. 82.

Rifinanziamento della legge regionale 3 aprile 1990, n. 28, concernente: «Iniziativa in favore dei giovani per la promozione di scambi internazionali» Pag. 3

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 83.

Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1990 Pag. 4

LEGGE REGIONALE dicembre 1991, n. 84.

Assestamento e variazione del bilancio di previsione 1991. Pag. 4

LEGGE REGIONALE dicembre 1991, n. 85.

Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1989 legge regionale 27 dicembre 1990, n. 104, art. 12 A.R.A.P.I.S. Pag. 4

LEGGE REGIONALE dicembre 1991, n. 86.

Proroga della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 (Agricoltura) Pag. 4

LEGGE REGIONALE dicembre 1991, n. 87.

Proroga della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 (Forestazione) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 88.

Iniziative in favore del diritto allo studio universitario, consistenti nella realizzazione della casa dello studente in Teramo, Pescara e Chieti, in applicazione della legge regionale 15 novembre 1989, n. 95 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 89.

Modifiche alla legge regionale n. 65 del 9 maggio 1991 integrativa della legge regionale n. 20 del 2 aprile 1985 recante: «Norme di salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle U.L.L.S.S.S.» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 90.

Modificazioni della legge regionale 20 giugno 1980, n. 64, modificata dalla legge regionale 2 aprile 1985, n. 21, e dalla legge regionale 16 settembre 1987, n. 65: «erogazione contributi alle sezioni dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e alle federazioni provinciali dell'Associazione nazionale combattenti e reduci» Pag. 5

#### REGIONE SICILIA

LEGGE 31 dicembre 1991, n. 49.

Esercizio provvisorio del bilancio della regione Sicilia per l'anno finanziario 1992 Pag. 6

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres.

Regolamento per le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Integrazione Pag. 6

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres.**

Revoca del D.P.G.R. 6 maggio 1988, n. 0160/Pres. ed approvazione del nuovo «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni» . . . . . Pag. 7

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 1991, n. 0528/Pres.**

Regolamento di cui all'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14: Modalità e criteri per l'esecuzione della legge recante «Norme integrative in materia di diritto allo studio» Pag. 11

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**

**Provincia di Trento**

**LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1991, n. 24.**

Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia . . . . . Pag. 12

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 agosto 1991, n. 14-44/Leg.**

Modifiche ed integrazioni al «Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l'uso di detti capi di vestiario». Pag. 25

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 novembre 1991, n. 19-49/Leg.**

Emanazione degli articoli 24-bis e 24-ter del Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci». Pag. 26

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 agosto 1991, n. 23-53/Leg.**

Decreto di recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale di data 2 dicembre 1991 per l'area dirigenziale relativamente al triennio 1988-1990 . . . . . Pag. 26

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1991, n. 20-50/Leg.**

Modificazioni al decreto del Presidente della giunta provinciale 15 gennaio 1990, n. 1-14/Leg. concernente la disciplina della spesa provinciale tramite funzionari delegati . . . . . Pag. 29

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1991, n. 22-52/Leg.**

Modifica al regolamento concernente il contratto tipo per la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle scuole dell'infanzia equiparate, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 4 giugno 1984, n. 11-6/Leg. . . . . Pag. 29

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1991, n. 21-51/Leg.**

Modificazioni ed integrazioni del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg. . . . . Pag. 30

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1991, n. 81.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 1991, n. 40, concernente: «Disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico».***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 22 straord. del 23 dicembre 1991)*

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 6 della legge regionale n. 40 del 23 luglio 1991 è soppresso e sostituito dal seguente:

Le tessere di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, per consentire la libera circolazione su tutte le linee che godono di contributi di esercizio da parte della Regione, vengono rilasciate dal Settore trasporti della giunta regionale in favore delle seguenti categorie di cittadini residenti in Abruzzo:

i ciechi con residuo visivo fino ad 1.10 di entrambi gli occhi anche ottenuto con correzioni di lenti;

i grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio;

i Cavalieri di Vittorio Veneto che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento ufficiale mediante provvedimento formale della competente autorità;

i mutilati e gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per causa di guerra ed assimilati, gli inabili, invalidi del lavoro con percentuale di invalidità non inferiore all'80%;

le persone affette da cecità totale e gli invalidi totali non deambulanti hanno diritto anche alla gratuità di viaggio per l'accompagnatore;

i sordomuti.

Ai beneficiari di cui all'ultimo punto del comma precedente verrà rilasciata una tessera speciale con le generalità del titolare e con la dicitura «valida anche per l'accompagnatore ma solo se viaggia con il titolare».

Non hanno diritto alla tessera di libera circolazione i richiedenti che nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda hanno realizzato un reddito imponibile ai fini Irpef superiore a L. 14.000.000 (quattordici milioni).

Il limite di reddito di cui al comma precedente non si applica per i ciechi e per gli invalidi totali non deambulanti.

Art. 2.

All'art. 7 della legge regionale n. 40 del 23 luglio 1991, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente terzo comma:

Sono esclusi dall'obbligo di esibire il documento probante del reddito tassabile ai fini Irpef i ciechi e gli invalidi totali non deambulanti.

Art. 3.

L'art. 9 della legge regionale n. 40 del 23 luglio 1991 è soppresso.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 19 dicembre 1991

SALINI

92R0397

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1991, n. 82.

**Rifinanziamento della legge regionale 3 aprile 1990, n. 28, concernente: «Iniziativa in favore dei giovani per la promozione di scambi internazionali».***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 22 straord. del 23 dicembre 1991)*

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale 3 aprile 1990, n. 28, concernente «Iniziativa in favore dei giovani per scambi internazionali», è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di L. 150.000.000.

Art. 2.

Per consentire gli interventi previsti nel precedente art. 1, trova applicazione, per l'anno 1991, la normativa contenuta nella legge regionale 3 aprile 1990, n. 28.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato, per l'anno 1991, in L. 150.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio

cap. 323000 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti». In diminuzione L. 150.000.000;

cap. 041511 «Iniziativa in favore dei giovani per la promozione di scambi internazionali». In aumento L. 150.000.000;

La partita n. 8 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 1991 è ridotta di L. 150.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 19 dicembre 1991

SALINI

92R0398

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 83.

**Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1990.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 23 straord. del 23 dicembre 1991)

(Omissis).

92R0399

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 84.

**Assestamento e variazione del bilancio di previsione 1991.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 24 straord. del 23 dicembre 1991)

(Omissis).

92R0400

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 85.

**Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1989 - legge regionale 27 dicembre 1990, n. 104, art. 12 - A.R.A.P.I.S.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 25 straord. del 27 dicembre 1991)

(Omissis).

92R0401

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 86.

**Proroga della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 (Agricoltura).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 25 straord. del 27 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, con le successive modifiche e integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1992.

2. Gli aiuti previsti saranno concessi nei limiti ed alle condizioni, modalità ed importi previsti dall'art. 12 del Reg. CEE 2328/91 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni prorogata al 31 dicembre 1992 con la presente legge si provvede per l'anno 1992 con legge di bilancio sulla base delle assegnazioni provenienti dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, e da altre disposizioni legislative statali per l'agricoltura.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 dicembre 1991

SALINI

92R0402

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 87.

**Proroga della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 (Forestazione).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 25 straord. del 27 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge regionale 7 luglio 1982, n. 38, con le successive modifiche ed integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1992.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38, e successive modifiche ed integrazioni, prorogata al 31 dicembre 1992 con la presente legge, si provvede per l'anno 1992 con legge di bilancio sulla base delle assegnazioni provenienti dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, e da altre disposizioni legislative statali per l'agricoltura e le foreste.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 dicembre 1991

SALINI

92R0403

## LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 88.

**Iniziativa in favore del diritto allo studio universitario, consistenti nella realizzazione della casa dello studente in Teramo, Pescara e Chieti, in applicazione della legge regionale 15 novembre 1989, n. 95.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 25 straord. del 27 dicembre 1991)

## Art. 1.

Le somme riacquisite al bilancio per effetto della legge regionale 15 novembre 1989, n. 95, e non utilizzate al 31 dicembre 1991, mantengono le destinazioni contemplate dalla stessa.

È autorizzata, pertanto, nei relativi limiti quantitativi, la conservazione delle somme tra i residui determinati al 31 dicembre 1991.

## Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 dicembre 1991

SALINI

92R0404

## LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 89.

**Modifiche alla legge regionale n. 65 del 9 maggio 1991 integrativa della legge regionale n. 20 del 2 aprile 1985 recante: «Norme di salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle UU.LL.SS.SS.».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 25 straord. del 27 dicembre 1991)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente:

## Art. 4-bis

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1991 in L. 100.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

cap. 323000, denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti» in diminuzione L. 100.000.000;

cap. 081591 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Settore 08, Titolo I, Categoria 5, Sezione 08, voce economica 7, aggregati economici 2) denominato «Norme di salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle UU.LL.SS.SS., modifica alla legge regionale n. 65 del 9 maggio 1990» in aumento L. 100.000.000.

La partita n. 5, dell'elenco n. 3, allegato al bilancio 1991, è corrispondentemente ridotta».

## Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 dicembre 1991

SALINI

92R0405

## LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 90.

**Modificazioni della legge regionale 20 giugno 1980, n. 64, modificata dalla legge regionale 2 aprile 1985, n. 21, e dalla legge regionale 16 settembre 1987, n. 65: «Erogazione contributi alle sezioni dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e alle federazioni provinciali dell'Associazione nazionale combattenti e reduci.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 25 straord. del 27 dicembre 1991)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«La regione Abruzzo concede annualmente un contributo di L. 90.000.000 ai massimi organi dell'associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di guerra e dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, operanti nel proprio territorio, per gli scopi previsti dagli statuti delle associazioni stesse, da ripartirsi, con provvedimento della giunta regionale, come segue:

L. 40.000.000 all'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra - Comitato regionale dell'Abruzzo - da destinarsi al finanziamento delle attività delle proprie sezioni;

L. 50.000.000 in parti uguali alle Federazioni Provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci».

## Art. 2.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 40.000.000 per anno a partire dal 1991, si provvede previa riduzione, per competenza e cassa, di pari importo del Cap. 323000 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1991.

Lo stanziamento del cap. 071623 dello stesso stato di previsione della spesa è elevato, per competenza e cassa, a L. 90.000.000.

La partita n. 8 dell'elenco n. 3, allegato al bilancio 1991, è ridotta della corrispondente somma di L. 40.000.000.

Negli esercizi successivi la spesa grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 dicembre 1991

SALINI

92R0406

## REGIONE SICILIA

LEGGE 31 dicembre 1991, n. 49.

**Esercizio provvisorio del bilancio della regione Sicilia per l'anno finanziario 1992.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 2 del 7 gennaio 1992)*

### REGIONE SICILIA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 gennaio 1992, il bilancio della regione Sicilia per l'anno finanziario 1992, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea regionale il 1° ottobre 1991.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1992.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 dicembre 1991

LEANZA

92R0195

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres.

**Regolamento per le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Integrazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 10 marzo 1992)*

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento per le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con D.P.G.R. n. 043/Pres. dell'8 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 27 successivo, registro 2, foglio 70;

Visto in particolare l'articolo 3 di detto regolamento che prevede che il Direttore, in base alle direttive del Segretario generale, possa pubblicare nella seconda parte del Bollettino, in via eccezionale ed in presenza di una specifica rilevanza regionale, anche provvedimenti, estratti e comunicati di emanazione degli organi comunitari;

Considerato che il Consiglio regionale nella seduta del 9 aprile 1991 ha ritenuto particolarmente utile che venga data pubblicità nel Bollettino ufficiale della Regione di tutti gli atti della Comunità europea che presentino rilevante interesse per la Regione ed ha approvato due ordini del giorno che impegnano la Giunta regionale ad una modifica del regolamento in esordio menzionato al fine di assicurare detta pubblicità;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di integrare l'articolo 3 di detto regolamento, con l'aggiunta di un quarto comma che preveda la pubblicazione, quantomeno in forma di comunicato, di tutti gli atti della Comunità europea di rilevante interesse per la Regione;

Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal competente Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 12 settembre 1991;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 4434 del 30 settembre 1991,

Decreta:

All'articolo 3 del Regolamento per le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con D.P.G.R. n. 043/Pres. dell'8 febbraio 1992, è aggiunto il seguente quarto comma:

«Verrà comunque data notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dei provvedimenti comunitari che presentino rilevante interesse per la Regione».

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà quindi pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale integrazione di regolamento regionale.

Trieste, 7 ottobre 1991

BIASUTTI

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 13 gennaio 1992  
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 149*

92R0450

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres.

**Revoca del D.P.G.R. 6 maggio 1988, n. 0160/Pres. ed approvazione del nuovo «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 10 marzo 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

Visto in particolare il 2° comma dell'articolo 5 di detta legge, che stabilisce l'iter procedurale da seguire per l'approvazione delle relative norme regolamentari;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1988, n. 0160 Pres., registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1988, registro n. 12, foglio n. 376, con il quale è stato approvato un primo Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1983, n. 30;

Ravvisata la necessità di adeguare le precitate norme regolamentari alle modifiche legislative successivamente intervenute;

Visto lo schema di regolamento e relativi allegati, predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente;

Visto il voto n. 43/4/91, con il quale il Comitato tecnico regionale, Sezione IV, ha espresso in data 12 settembre 1991 parere favorevole sul nuovo testo regolarmente proposto;

Atteso che il testo del regolamento è stato sottoposto, con esito favorevole all'esame del Comitato dipartimentale per il territorio e per l'ambiente nella seduta del 20 settembre 1991;

Ritenuto di revocare il regolamento, di cui al D.P.G.R. 6 maggio 1988, n. 0160/Pres. e di adottarne uno nuovo;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 4337 del 20 settembre 1990;

Decreta:

È revocato il regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti» approvato con D.P.G.R. 6 maggio 1988, n. 0160/Pres.

È approvato il nuovo «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni» nel testo che — assieme agli allegati — viene unito al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 8 ottobre 1991

BIASUTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 27 gennaio 1992  
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 2, foglio 282

Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni

Capo I

*Garanzie finanziarie a favore dei Comuni per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata*

Art. 1.

*Soggetti obbligati*

1. I privati operatori che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti devono prestare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere l) ed m) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e con le modalità stabilite nel presente capo, apposite garanzie finanziarie a favore del Comune sede dell'impianto.

Art. 2.

*Costituzione della garanzia*

1. L'ammontare della garanzia finanziaria viene stabilito con il provvedimento di autorizzazione regionale secondo i criteri di cui all'articolo 3 e la garanzia deve essere costituita esclusivamente con le seguenti modalità:

a) mediante valida e reale cauzione ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

b) mediante fidejussione bancaria, rilasciata da agenzie di credito di cui all'articolo 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;

c) mediante fidejussione assicurativa, rilasciata da Società autorizzate a costituire garanzie a favore dello Stato ed altri enti pubblici, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

2. L'atto deve in ogni caso espressamente indicare che la garanzia finanziaria viene prestata per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata.

Art. 3.

*Determinazione delle garanzie*

1. L'importo delle garanzie finanziarie viene determinato in base alla capacità netta o potenzialità teorica massima dell'impianto, desunta dal progetto, ed in base alla tipologia dei rifiuti, secondo i criteri di seguito indicati:

per discariche di II categoria tipo A con capacità netta:  
sino a 100.000 mc: L. 120 milioni;

superiore a 100.000 mc e fino a 300.000 mc: L. 120 milioni + L. 960 per ogni mc eccedente i primi 100.000;

superiore a 300.000 mc: L. 312 milioni + L. 600 per ogni mc eccedente i primi 300.000;

per discarica di I categoria e di II categoria tipo B con capacità netta:

sino a 100.000 mc: L. 360 milioni;

superiore a 100.000 mc e fino a 300.000 mc: L. 360 milioni + L. 3.000 per ogni mc eccedente i primi 100.000;

superiore a 300.000 mc: L. 960 milioni + L. 2.400 per ogni mc eccedente i primi 300.000;

— per discariche di II categoria tipo C con capacità netta:

sino a 50.000 mc: L. 360 milioni;

superiore a 50.000 mc: L. 360 milioni + L. 6.000 per ogni mc eccedente i primi 50.000;

--- per discariche di III categoria con capacità netta:

sino a 10.000 mc: L. 360 milioni;

superiore a 10.000 mc e fino a 30.000 mc: L. 360 milioni + L. 30.000 per ogni mc eccedente i primi 10.000;

superiore a 30.000 mc: L. 960 milioni + L. 24.000 per ogni mc eccedente i primi 30.000;

per impianti tecnologici per il trattamento di rifiuti urbani con potenzialità teorica massima:

fino a 100 t/g: L. 240 milioni;

superiore a 100 t/g e fino a 300 t/g: L. 240 milioni + L. 600.000 per ogni t/g eccedente le prime 100;

superiore a 300 t/g: L. 360 milioni + L. 300.000 per ogni t/g eccedente le prime 300;

per impianti tecnologici per il trattamento di rifiuti speciali con potenzialità teorica massima:

fino a 25 t/g: L. 120 milioni;

superiore a 25 t/g e fino a 100 t/g: L. 120 milioni + L. 2.400.000 per ogni t/g eccedente le prime 25;

superiore a 100 t/g: L. 300 milioni + L. 200.000 per ogni t/g eccedente le prime 100;

per impianti tecnologici per il trattamento di rifiuti tossici e nocivi con potenzialità teorica massima:

fino a 25 t/g: L. 240 milioni;

superiore a 25 t/g e fino a 100 t/g: L. 240 milioni + L. 4.800.000 per ogni t/g eccedente le prime 25;

superiore a 100 t/g: L. 600 milioni + L. 2.400.000 per ogni t/g eccedente le prime 100;

per stoccaggio provvisorio di rifiuti nocivi con capacità massima:

sino a 100 mc: L. 24 milioni;

superiore a 100 mc e fino a 500 mc: L. 24 milioni + L. 180.000 per ogni mc eccedente i primi 100;

superiore a 500 mc: L. 96 milioni + L. 120.000 per ogni mc eccedente i primi 500.

2. Restano esonerate dalla prestazione della garanzia finanziaria le attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi svolte secondo le modalità e nei limiti quantitativi previsti dall'articolo 15, commi da 5 a 5-octies, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 4.

##### *Durata e svincolo della garanzia*

1. La garanzia finanziaria sarà vincolata, a richiesta, dopo la chiusura dell'impianto e comunque dopo l'accertamento, da parte della Provincia competente per territorio, della corretta sistemazione finale dell'area.

2. I titolari di un impianto di discarica, con l'esclusione di quelle di II categoria, tipo A, dovranno fornire una nuova garanzia, a tutela di ogni danno derivante dalle attività già svolte, in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% della garanzia primaria. La prestazione della nuova garanzia, per il numero di anni e nell'importo stabiliti nel decreto di autorizzazione, costituisce ulteriore condizione per lo svincolo di cui al comma 1.

#### Capo II

*Garanzie finanziarie per coprire i costi degli eventuali interventi necessari per la bonifica ed il risanamento del territorio a seguito dei danni prodotti dalle operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi nonché per eventuali risarcimenti di danni cagionati a terzi*

#### Art. 5.

##### *Principi generali*

1. I privati operatori che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi devono prestare a favore della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia apposita garanzia finanziaria, costituita esclusivamente secondo le modalità indicate ai punti a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 2.

2. L'atto deve in ogni caso espressamente indicare che la garanzia finanziaria viene prestata per coprire i costi degli eventuali interventi necessari per la bonifica ed il risanamento del territorio a seguito dei danni prodotti dalle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi nonché per eventuali risarcimenti di danni cagionati a terzi.

#### Art. 6.

##### *Determinazione della garanzia*

L'ammontare della garanzia finanziaria viene stabilito con il provvedimento di autorizzazione regionale ed è costituito da un importo fisso di lire 120 milioni e da un importo aggiuntivo, pari a lire 120.000 per tonnellata, calcolato in base al quantitativo annuo di rifiuti da raccogliere e trasportare.

#### Art. 7.

##### *Durata e svincolo della garanzia*

1. La garanzia finanziaria deve avere validità fino alla scadenza dell'autorizzazione regionale.

2. La garanzia potrà essere svincolata, a richiesta, o alla suddetta scadenza o in qualsiasi altro momento, in caso di cessazione anticipata dell'attività.

#### Capo III

##### *Modulistica*

#### Art. 8.

##### *Registri di carico e scarico*

1. Il registro di carico e scarico relativo alla produzione, al trattamento, allo stoccaggio ed al trasporto di rifiuti tossici e nocivi, previsto dall'articolo 19 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché allo stoccaggio provvisorio di cui ai commi da 5 a 5-octies dell'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, deve uniformarsi all'allegato «Modello A».

2. In tutti gli altri casi nonché per le attività di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 9 novembre 1988, n. 475, il registro di carico e scarico deve uniformarsi all'allegato «Modello B».

3. Tutti i registri di carico e scarico devono essere vidimati dall'Ufficio del Registro, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

4. I registri di carico e scarico devono essere tenuti presso ogni impianto ed i movimenti devono venir riportati giornalmente.

#### Art. 9.

##### *Bolla di accompagnamento*

1. Per i soggetti privati che effettuano imprenditorialmente il trasporto di rifiuti, con esclusione di quelli urbani in appalto od in concessione da enti pubblici nonché di quelli tossici e nocivi, disciplinati dagli articoli 8 e 10 del presente Capo, la registrazione del carico e dello scarico si attua, anche nei casi in cui non sia prescritta l'autorizzazione, per ogni singolo trasporto, mediante l'accompagnamento dei rifiuti con apposita bolla recante le seguenti indicazioni:

- nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale della ditta che effettua il trasporto;
- data e luogo del prelievo;
- natura e quantità dei rifiuti trasportati;
- luogo di destinazione e nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale del destinatario;
- targa e caratteristiche del mezzo di trasporto.

2. La bolla di accompagnamento deve essere compilata in tre esemplari, datata e firmata dal produttore o detentore del rifiuto e controfirmata dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore ed una copia presso il destinatario; l'altra copia, costituita dalla matrice, deve rimanere unita al bollettario e conservata dal trasportatore.

#### Art. 10.

##### *Formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti tossici e nocivi*

1. Il formulario di identificazione ai fini del trasporto di rifiuti tossici e nocivi previsto dall'articolo 18 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, deve uniformarsi all'allegato modello «C».

2. Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

3. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o detentore, una copia deve essere consegnata al destinatario dei rifiuti e l'altra copia, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore; la quarta copia deve essere inviata alla Provincia.

#### Capo IV

*Applicazione delle procedure relative agli stoccaggi provvisori di rifiuti tossici e nocivi di cui all'articolo 15, dal comma 5 al comma 5-octies, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni*

#### Art. 11.

##### *Modalità*

1. Gli stoccaggi provvisori di rifiuti tossici e nocivi di cui all'articolo 15, dal comma 5 al comma 5-octies, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, devono essere realizzati in conformità agli elaborati tecnici presentati a corredo della relativa istanza da formularsi esclusivamente secondo l'allegato «Modello D» e comunque con l'osservanza delle prescrizioni dettate dalla citata norma.

2. L'istanza può avere ad oggetto la realizzazione, all'interno dello stesso stabilimento, di più punti di stoccaggio provvisorio, purché le quantità complessivamente stoccate non superino i limiti quantitativi consentiti dall'articolo 15, commi 5 e 5-bis, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nell'ipotesi di autorizzazione tacita di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, lo stoccaggio provvisorio deve comunque essere realizzato in conformità agli elaborati già presentati e secondo le previsioni del successivo comma 5.

4. Qualora la documentazione presentata a corredo dell'istanza risulti incompleta o non conforme alla normativa vigente, l'istanza stessa sarà dichiarata inaccoglibile.

5. Nell'ipotesi di sospensione, i termini riprendono a decorrere solamente a fronte di integrazioni completamente e correttamente presentate.

#### Art. 12.

##### *Durata e termini di decorrenza*

1. Nell'ipotesi di accoglimento della domanda per decorrenza del termine, il soggetto si intende autorizzato dal primo giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine stesso e per una durata di cinque anni.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, qualora gli elementi o la documentazione integrativa siano stati già richiesti prima dell'entrata in vigore della legge stessa, il termine di trenta giorni per l'emissione del provvedimento autorizzativo decorre dalla data del ricevimento di quanto richiesto, se completamente e correttamente presentato.

#### Art. 13.

##### *Provvedimenti cautelari e sanzionatori*

1. Ai soggetti tacitamente autorizzati possono essere imposte in ogni momento, con specifico provvedimento dell'Assessore regionale all'ambiente, prescrizioni tecniche atte a garantire un corretto svolgimento dell'attività.

2. Anche nell'ipotesi di autorizzazione tacita, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 14.

##### *Prescrizioni ed obblighi*

1. Per l'attività di stoccaggio provvisorio, espressamente o tacitamente autorizzata, è obbligatoria la tenuta del registro di carico e scarico, di cui all'articolo 8 e la registrazione per la presa in carico deve essere effettuata al momento dell'introduzione dei rifiuti nel punto di stoccaggio.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 11 deve essere tenuto un registro di carico e scarico per ogni punto di stoccaggio provvisorio.

3. La successiva fase di raccolta e trasporto dei rifiuti deve essere effettuata da ditte munite di autorizzazione regionale nelle forme e nei modi stabiliti per il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi.

4. Entro i primi due mesi di ogni anno devono essere trasmessi dati relativi all'attività svolta nell'anno solare precedente alla Direzione regionale dell'ambiente, alla Provincia, al Comune e all'U.S.L. competenti al fini e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Ogni variazione inerente la gestione dello stoccaggio provvisorio deve essere comunicata agli enti di cui sopra.

#### Capo V

*Determinazione dell'indennizzo da corrispondere ai Comuni sede di impianti di smaltimento di rifiuti provenienti da altri Comuni a titolo di risarcimento dei relativi disagi*

#### Art. 15.

##### *Principi generali*

1. I Comuni, nel cui territorio sono in attività impianti di smaltimento di rifiuti, provenienti anche da altri Comuni, hanno titolo ad essere risarciti dei relativi disagi mediante la corresponsione, da parte del privato operatore proprietario dell'impianto, di un apposito indennizzo.

#### Art. 16.

##### *Determinazione dell'indennizzo*

L'indennizzo viene determinato sulla base della seguente tabella

- a) impianti tecnologici per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili nonché discariche di I categoria.  
L. 2.000 per tonnellata;
- b) impianti tecnologici per lo smaltimento dei rifiuti speciali nonché discariche di II categoria di tipo B  
L. 3.000 per tonnellata;
- c) impianti tecnologici per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi nonché discariche di II categoria tipo C.  
L. 6.000 per tonnellata;
- d) discariche di III categoria.  
L. 10.000 per tonnellata.

#### Art. 17.

##### *Modalità della corresponsione*

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il proprietario dell'impianto versa in un'unica soluzione alla Tesoreria del Comune sede dell'impianto medesimo, il corrispettivo dell'indennizzo, determinato sulla base della quantità smaltita durante l'anno precedente.

2. Ai fini del calcolo dell'indennizzo non vengono presi in considerazione i rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale e smaltiti nel suddetto impianto.

#### Capo VI

*Requisiti e modalità per l'ottenimento dell'abilitazione alla gestione di impianti di smaltimento dei rifiuti ed individuazione delle relative funzioni*

#### Art. 18.

##### *Modalità di presentazione delle domande*

1. I soggetti che intendono ottenere l'abilitazione regionale prevista dall'articolo 29 della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, devono presentare domanda alla Direzione regionale dell'ambiente nei termini fissati da apposito bando approvato dall'Assessore regionale all'ambiente e pubblicato sul B.U.R.

2. La domanda deve essere redatta su apposito modello, specificando la tipologia dell'impianto per il quale viene richiesta l'abilitazione.

3. Per gli impianti tecnologici di potenzialità inferiore alle 100 t/g è obbligatoria l'abilitazione relativa agli impianti tecnologici con potenzialità da 100 a 300 t/g.

4. L'abilitazione relativa ad impianti tecnologici di potenzialità superiore a 300 t/g consente anche la gestione di impianti di potenzialità inferiore.

5. Analogamente, anche le abilitazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 29 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, consentono nell'ordine, la gestione di discariche di categorie inferiori.

#### Art. 19.

##### *Accertamento dell'idoneità*

1. L'idoneità del candidato viene accertata mediante esame colloquio, da una apposita commissione, nominata dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima e composta da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a funzionario designato dall'Assessore regionale all'ambiente che la presiede, nonché da altri quattro membri, di cui due designati dall'Assessore regionale all'ambiente, uno designato dall'Assessore regionale alla sanità ed uno designato di concerto dai Presidenti delle Province.

2. I Presidenti delle Province devono designare il nominativo di loro competenza nel termine di trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancato rispetto del termine, l'Assessore regionale all'ambiente provvederà alla diretta designazione del componente mancante.

3. Funge da segretario un dipendente della Direzione regionale dell'ambiente.

4. A conclusione degli esami-colloquio di tutti i candidati verrà formulato l'elenco degli abilitati, che sarà approvato con apposito decreto dell'Assessore regionale all'ambiente e pubblicato sul B.U.R.

#### Art. 20.

##### *Titoli di studio e materie d'esame*

1. Il titolo di studio che il candidato deve possedere per conseguire l'abilitazione regionale le materie sulle quali verterà l'esame di cui all'articolo precedente sono, per ciascuna categoria, così stabilite:

a) impianti tecnologici con potenzialità superiore a 300 t/g:

titolo di studio: laurea in discipline tecnico-scientifiche materie d'esame:

metodologia di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento agli impianti tecnologici;  
chimica e merceologia;  
termodinamica, meccanica ed elettronica;  
legislazione nazionale e regionale in materia di smaltimento di rifiuti ed inquinamento;  
normativa antincendio e antinfortunistica e di protezione civile;

b) impianti tecnologici con potenzialità da 100 a 300 t/g:

titolo di studio: diploma di scuola media superiore materie d'esame:

metodologia di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento agli impianti tecnologici;  
elementi di chimica e merceologia;  
elementi di termodinamica, meccanica ed elettrotecnica;  
cenni di legislazione nazionale e regionale in materia di smaltimento di rifiuti ed inquinamento;  
normativa antincendio ed antinfortunistica;

c) discariche controllate di II categoria tipo A):

titolo di studio: diploma di scuola media inferiore materie d'esame:

tecniche di smaltimento in discarica controllata;  
cenni di legislazione nazionale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e di inquinamento;  
normativa antincendio ed antinfortunistica;

d) discariche controllate di I categoria e II categoria tipo B):

titolo di studio: diploma di scuola media superiore materie d'esame:

tecniche di smaltimento in discarica controllata;  
trattamento e smaltimento dei percolati e del biogas;  
cenni di legislazione nazionale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti ed inquinamento;  
normativa antincendio e antinfortunistica;

e) discariche controllate di II categoria tipo C):

titolo di studio: laurea in discipline tecnico-scientifiche materie d'esame:

tecniche di smaltimento in discarica controllata;  
elementi di chimica e merceologia;  
legislazione nazionale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e di inquinamento con particolare riferimento alla classificazione, concentrazione limite e compatibilità dei rifiuti tossici e nocivi;  
normativa antincendio e antinfortunistica;

f) discariche controllate di III categoria:

titolo di studio: laurea in discipline tecnico-scientifiche materie d'esame:

tecniche di smaltimento in discarica controllata;  
chimica e merceologia;  
legislazione nazionale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e di inquinamento con particolare riferimento alla classificazione, concentrazione limite e compatibilità dei rifiuti tossici e nocivi;  
normativa antincendio, antinfortunistica e di protezione civile.

#### Art. 21.

##### *Funzioni e responsabilità*

1. Il soggetto munito di abilitazione regionale e preposto alla gestione di un impianto sovrintende al corretto funzionamento delle operazioni di smaltimento.

2. In particolare è responsabile:

a) della verifica dell'efficienza dei macchinari e delle attrezzature;

b) del controllo della qualità e quantità di rifiuti conferiti, ai fini della loro corrispondenza alle autorizzazioni regionali;

c) della regolare tenuta dei registri di carico e scarico;

d) della regolare manutenzione e gestione, ad ogni effetto, dell'impianto di smaltimento, con particolare riguardo ai sistemi di monitoraggio eventualmente prescritti.

3. La sostituzione temporanea del responsabile della gestione con altro soggetto abilitato deve essere annotata, nello stesso giorno, nel registro di carico e scarico, mentre quella definitiva deve essere comunicata preventivamente alla Direzione regionale dell'ambiente, alla Provincia e all'U.S.L. territorialmente competenti.

4. Il soggetto abilitato non può essere preposto come responsabile per più di due impianti di smaltimento in conto terzi.

#### Capo VII

##### *Norme transitorie e finali*

#### Art. 22.

##### *Primo bando*

1. Il primo bando per le abilitazioni di cui all'articolo 29 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni verrà emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini della partecipazione al primo esame colloquio per i soggetti già in possesso, alla data di pubblicazione del predetto bando, dell'abilitazione provvisoria concessa ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, si prescinde dal possesso del corrispondente titolo di studio.

#### Art. 23.

##### *Adeguamento garanzie finanziarie*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento i privati operatori di cui agli articoli 1 e 5 dovranno adeguare le garanzie finanziarie, prestate in virtù di norme previgenti, agli importi stabiliti con il presente regolamento.

2. Qualora l'adeguamento delle garanzie finanziarie non venga prestato nel termine di cui al comma precedente, l'autorità competente all'emanazione del provvedimento autorizzativo procederà alla sospensione delle relative autorizzazioni.

3. Qualora i soggetti interessati non provvedano ad adeguare le garanzie finanziarie nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione, le relative autorizzazioni saranno dichiarate decadute.

## Art. 24.

## Aggiornamento dei limiti di valore

1. I limiti di valore previsti dal presente regolamento vengono aggiornati almeno ogni due anni.

## Art. 25.

## Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione sul B.U.R.

(Omissis).

92R0451

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 1991, n. 0528/Pres.

**Regolamento di cui all'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14: Modalità e criteri per l'esecuzione della legge recante «Norme integrative in materia di diritto allo studio».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 24 gennaio 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente «Norme integrative in materia di diritto allo studio» ed in particolare l'art. 6:

Considerato che, ai sensi del predetto articolo 6, dev'essere emanato apposito regolamento per stabilire ulteriori modalità e criteri per l'esecuzione della legge citata:

Rilevato che, nella formazione delle graduatorie degli aventi diritto ai benefici, è opportuno tener conto, oltre che dei due diversi raggruppamenti di scaglioni di reddito (superiore e inferiore ai 40 milioni), del merito laddove previsto e dei carichi di famiglia, anche delle particolari situazioni di carattere personale, familiare, sociale ed ambientale;

Ritenuto che, in considerazione del diverso onere derivante alla famiglia dalla frequenza degli allievi ai vari livelli di scuola, la misura dell'assegno va diversamente graduata;

Considerato, inoltre, che è opportuno che l'ammontare dell'assegno stesso venga diversificato anche all'interno delle singole graduatorie suddivise in fasce di punteggio;

Atteso che sull'allegato regolamento ha espresso parere favorevole il comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta dell'11 ottobre 1991;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4967 dell'11 ottobre 1991;

Decreta:

È approvato il Regolamento di cui all'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14: Modalità e criteri per l'esecuzione della legge recante «Norme integrative in materia di diritto allo studio», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale regolamento della Regione.

Il presente provvedimento verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 24 ottobre 1991

BIASUTTI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 14 dicembre 1991  
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro 34, foglio 206

**Regolamento di cui all'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14: Modalità e criteri per l'esecuzione della legge recante «Norme integrative in materia di diritto allo studio».**

Art. 1.

1. Sono destinatari degli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 gli studenti residenti nella Regione, anche cittadini stranieri, iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, autorizzate, parificate, legalmente riconosciute, anche situate in altre regioni, che siano autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 di detta legge.

2. Non sono ammessi alla fruizione dei benefici della legge gli studenti che non abbiano conseguito la promozione al termine dell'anno scolastico precedente e coloro che si siano ritirati durante quello in corso.

Art. 2.

1. Gli assegni di studio da concedersi agli alunni sono determinati in base a graduatorie formate secondo i seguenti criteri:

- a) reddito familiare: punteggio massimo - 25 punti;
- b) carichi di famiglia: per ogni componente del nucleo familiare che non produce alcun reddito riduzione del reddito complessivo familiare pari a lire 2.000.000;
- c) merito scolastico (solo per alunni scuole superiori): punteggio massimo - 25 punti.

Art. 3.

1. Al reddito familiare, dato dalla somma di tutti i redditi percepiti a qualsiasi titolo dai componenti il nucleo familiare — compresi i conviventi quando presenti nello stato di famiglia — e derivanti da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da reddito agrario, da fabbricati ed altri, va attribuito il punteggio delle sottoriportate tabelle.

2. Il reddito da lavoro dipendente, operata l'eventuale detrazione di cui all'art. 2, lettera b), viene calcolato nella misura del 60%.

Tabella 1

fino a 15 milioni	punti 25
da 15.000.001 a 18 milioni	punti 21
da 18.000.001 a 21 milioni	punti 18
da 21.000.001 a 24 milioni	punti 15
da 24.000.001 a 29 milioni	punti 10
da 29.000.001 a 34 milioni	punti 5
da 34.000.001 a 40 milioni	punti 2

Tabella 1

da 40.000.001 a 43 milioni	punti 25
da 43.000.001 a 46 milioni	punti 21
da 46.000.001 a 49 milioni	punti 18
da 49.000.001 a 52 milioni	punti 15
da 52.000.001 a 57 milioni	punti 10
da 57.000.001 a 62 milioni	punti 5
oltre 62 milioni	punti 2

Art. 4.

1. I carichi di famiglia sono valutati nei termini esposti sub art. 2, lettera b) del presente regolamento.

2. Le province provvedono altresì ad attribuire un punteggio aggiuntivo derivante da situazioni particolari di carattere personale, familiare, sociale od ambientale e così di seguito determinato:

capofamiglia disoccupato nell'ultimo anno (se dimostrato con certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro)	punti 6
orfano o convivente con un genitore	punti 6
alunni portatori di handicaps gravi	punti 10
orfano di entrambi i genitori	punti 12

## Art. 5.

1. Al merito scolastico, esclusivamente per gli alunni delle scuole secondarie superiori, va attribuito il seguente punteggio:

promozione con 6/6, 5	punti 4
promozione con 6, 6/7	punti 6
promozione con 7,1/7,5	punti 10
promozione con 7,6/8	punti 16
promozione con 8,1 e oltre	punti 25
promozione nella sessione autunnale	punti 2

2. Per gli alunni delle predette scuole, iscritti al primo anno, il punteggio va riferito alla votazione ottenuta nel diploma di licenza media secondo il seguente criterio:

promozione con giudizio pari a «sufficiente»	punti 6
promozione con giudizio pari a «buono»	punti 10
promozione con giudizio pari a «distinto»	punti 16
promozione con giudizio pari a «ottimo»	punti 25

## Art. 6.

1. Agli allievi frequentanti una scuola che rilascia un titolo di studio che nel territorio del distretto scolastico non viene rilasciato da un istituto statale può essere concesso un aumento pari al 20% dell'importo dell'assegno di studio, fermo restando il limite di cui all'art. 3, secondo comma, legge regionale 14/91.

## Art. 7.

1. La misura dell'assegno di studio va graduata:

- per livello di scuola;
- per fasce di graduatoria così definite:

Tabella A (scuole elementari e secondarie inferiori):

fascia 1	da 1 a 10 punti
fascia 2	da 11 a 20 punti
fascia 3	da 21 a 30 punti
fascia 4	oltre i 30 punti

Tabella B (scuole secondarie superiori):

fascia 1	da 1 a 20 punti
fascia 2	da 21 a 40 punti
fascia 3	da 41 a 60 punti
fascia 4	oltre i 60 punti

2. L'assegnazione annuale disposta a favore delle province, che deve essere completamente impiegata, viene ripartita nelle quattro fasce sopra indicate per valori decrescenti, di modo che, rispetto alla fascia 4, il valore della fascia 3 sia pari all'85%, quello della fascia 2 al 70% e quello della fascia 1 al 50%.

## Art. 8.

1. Le domande, al fine di beneficiare degli interventi previsti dalla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, vanno presentate alle province di residenza dell'allievo entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.

2. Limitatamente all'anno scolastico 1991/92, le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Le domande, sottoscritte dal genitore o dal legale rappresentante dell'alunno, devono essere corredate dei seguenti documenti:

- certificato di residenza;
- stato di famiglia, comprensivo delle persone in esso anagraficamente risultanti a titolo di convivente;
- fotocopia del codice fiscale;
- documentazione relativa al reddito familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

e) certificato concernente la conseguita promozione nel precedente anno scolastico (con l'indicazione del giudizio complessivo o dei voti riportati e la sessione di conseguimento) e l'iscrizione alla scuola frequentata nell'anno in corso con l'indicazione dell'ammontare delle spese annuali di iscrizione e di frequenza.

4. In relazione alle dichiarazioni e alle attestazioni sopra richiamate sono applicabili le norme sull'autocertificazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. Le province adottano i provvedimenti di propria competenza entro il termine del 31 maggio di ogni anno.

## Art. 9.

1. La sussistenza in capo alla scuola frequentata dall'alunno dei requisiti di cui all'art. 2, legge regionale n. 14/91, è comprovata dalla presenza di questa negli appositi elenchi formati dai singoli Provveditori agli studi competenti.

## Art. 10.

1. Gli interventi previsti dalla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 a favore degli allievi di scuole non statali non sono sostitutivi di quelli di carattere individuale di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10.

2. Tutti coloro che abbiano presentato domanda e siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 14/91, hanno diritto di ricevere l'assegno determinato in base ai criteri di cui al presente regolamento e nella misura prevista dalla legge.

## Art. 11.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

BIASUTTI

92R0248

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

## Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1991, n. 24.

**Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 straord. del 13 dicembre 1991)

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Capo I

## PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

## Finalità

1. La tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia nella provincia di Trento sono disciplinati dalla presente legge e dalle altre disposizioni normative da essa richiamate.

2. La Provincia autonoma di Trento tutela la fauna quale patrimonio indisponibile dello Stato nell'interesse della comunità e disciplina l'attività venatoria al fine di mantenere e migliorare l'equilibrio dell'ambiente.

3. La tutela del patrimonio faunistico è volta alla conservazione ed al miglioramento della fauna selvatica, in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale.

## Art. 2.

*Oggetto della tutela*

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio provinciale. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

2. Sono particolarmente protette le seguenti specie: uccelli rapaci diurni e notturni, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, stambecchi, linci, lontre.

## Art. 3.

*Divieto dell'uccellazione*

1. In tutto il territorio provinciale è vietata ogni forma di uccellazione. È altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

## Art. 4.

*Zona delle Alpi*

1. Tutto il territorio provinciale, in considerazione della consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato ad ogni effetto zona faunistica a *sù stante*, facente parte della zona delle Alpi.

## Art. 5.

*Piano faunistico*

1. La tutela, la conservazione e il miglioramento della fauna selvatica si realizzano sulla base del piano faunistico.

2. Il piano individua sul territorio gli areali delle singole specie selvatiche, rileva lo stato faunistico e vegetazionale esistente, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche e individua gli interventi e le misure volte al miglioramento della fauna, al fine di realizzare l'equilibrio con l'ambiente, anche attraverso ripopolamenti e prelievi nelle popolazioni medesime e specifiche articolazioni del territorio.

3. Il piano faunistico è predisposto dalla Provincia avvalendosi delle indicazioni tecniche dell'osservatorio faunistico provinciale nonché della collaborazione del Museo tridentino di scienze naturali, di altri enti e istituti pubblici specializzati e delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a*.

4. Il piano è deliberato dalla Giunta provinciale, sentito il comitato faunistico provinciale il quale deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta; esso è soggetto a revisione periodica, secondo quanto stabilito dal piano stesso.

## Art. 6.

*Articolazione del territorio*

1. La Giunta provinciale può deliberare l'istituzione di:

*a)* oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.

Nelle oasi è vietata ogni forma di caccia;

*b)* zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento; in tali zone è vietata ogni forma di caccia;

*c)* aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968;

*d)* centri pubblici e privati di produzione della selvaggina;

*e)* zone di addestramento cani e per le gare degli stessi.

2. Le aree di cui al comma 1 sono delimitate a cura della Provincia o dei privati, quando le aree medesime sono istituite su loro richiesta, con apposite tabelle esenti da tasse ai sensi dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

3. La Giunta provinciale può allestire per fini pubblici strutture sportive, aperte anche ai privati, atte alle esercitazioni di tiro con armi anche per uso di caccia e dispone in ordine alla loro gestione.

4. Le deliberazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 contengono le disposizioni e le modalità per la gestione delle relative aree compresi gli interventi di ordine sanitario; quelle di cui alla lettera *c)* recano anche la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria. Esse sono adottate dalla Giunta provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, previa affissione all'albo dei comuni territorialmente interessati per un periodo di trenta giorni e notificata ai privati proprietari del relativo progetto nonché esame delle eventuali osservazioni od opposizioni presentate dai proprietari medesimi entro sessanta giorni dalla notifica.

## Art. 7.

*Individuazione di zone per le attività cinofile*

1. L'individuazione delle zone di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e)* è subordinata al consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. La deliberazione di istituzione stabilisce le misure eventualmente necessarie per la salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, nonché le norme regolamentari per la loro gestione con particolare riguardo al divieto di abbattere la fauna usata per le prove, ai tipi di destinazione cinofila di ciascuna zona, alle eventuali quote di accesso, al comportamento che devono assumere gli utenti, alla garanzia d'uso della zona da parte dei soggetti in possesso dei necessari requisiti. Dette zone possono essere costituite anche su richiesta delle associazioni venatorie o di gruppi cinofili.

## Art. 8.

*Area di speciale tutela*

1. La pianificazione faunistica nei territori compresi nei parchi naturali provinciali è disciplinata dalla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18.

2. I territori delle foreste demaniali provinciali non ricompresi nei parchi naturali provinciali possono essere costituiti in riserve faunistiche orientate, gestite direttamente dalla Provincia sulla base di appositi piani faunistici. Detti piani faunistici sono deliberati dalla Giunta provinciale, sentito il comitato faunistico provinciale; con le medesime deliberazioni sono disciplinate anche le modalità per gli eventuali prelievi.

3. Per i territori individuati come biotopi ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 4, come modificato dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, la gestione della fauna si attua in conformità dei vincoli previsti nel provvedimento di individuazione del singolo biotopo.

4. I piani previsti dai commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati ai sensi della legislazione provinciale richiamata dal comma 3 tengono conto delle indicazioni e degli obiettivi generali contenuti nel Piano faunistico di cui all'art. 5.

5. Nei territori compresi nel Parco nazionale dello Stelvio resta fermo il divieto di caccia di cui all'art. 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

In caso di modifica dell'estensione del parco, apportata ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, possono essere operate rettifiche di superficie e confine alle riserve confinanti.

## Capo II

## ORGANIZZAZIONE DELLA TUTELA

## Art. 9.

*Disposizioni generali*

1. Alla tutela, conservazione e miglioramento del patrimonio faunistico e all'attuazione del piano faunistico provvedono, secondo le competenze loro attribuite dalla presente legge, la Giunta provinciale, l'osservatorio faunistico provinciale, il comitato faunistico provinciale, il semizio faunistico, il servizio foreste e l'ente gestore.

## Art. 10.

*Competenza della Giunta provinciale*

1. Spettano alla Giunta provinciale la programmazione, l'indirizzo, l'attuazione ed il controllo delle iniziative e degli interventi per la tutela del patrimonio faunistico e per l'esercizio della caccia.

## 2. La Giunta provinciale in particolare:

a) promuove ed attua studi ed indagini sull'ambiente e sulla fauna, adotta iniziative per lo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore, anche acquistando a questi fini idonee aree ed immobili, servendosi inoltre del contributo di istituzioni naturalistiche esistenti mediante specifiche convenzioni;

b) assume iniziative concernenti l'utilizzazione di specifiche aree del territorio provinciale per particolari azioni di protezione del patrimonio faunistico, anche ai fini dell'art. 6;

c) decide sui ricorsi nei casi previsti dalla presente legge;

d) delibera il calendario venatorio;

e) delibera la stipula della convenzione di cui all'art. 16;

f) adotta il regolamento per lo svolgimento del servizio di vigilanza da parte degli agenti venatori, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 20;

g) delibera il piano faunistico;

h) richiede, quando ritenga opportuno o su richiesta dell'osservatorio faunistico provinciale, la consulenza dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina e di altri istituti di ricerca nazionali ed internazionali e stipula le relative convenzioni;

i) provvede agli altri adempimenti ad essa demandati dalla presente legge.

## Art. 11.

*Comitato faunistico provinciale*

1. È istituito, quale organo tecnico-consultivo della Provincia per la tutela della fauna e l'esercizio della caccia, il comitato faunistico provinciale, presieduto dall'assessore provinciale cui è attribuita la materia della caccia e composto da:

a) il dirigente del servizio faunistico;

b) il dirigente del servizio foreste;

c) il dirigente del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole;

d) il responsabile dell'ufficio provinciale competente in materia veterinaria;

e) tre esperti in discipline naturalistiche, con particolare conoscenza della fauna;

f) un rappresentante delle delegazioni provinciali dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);

g) un membro titolare ed uno supplente designati congiuntamente dalla sezione di Trento dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCHEM) e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

h) un membro titolare ed uno supplente designati dalle associazioni più rappresentative delle organizzazioni agricole delle aziende condotte prevalentemente a salariati;

i) un rappresentante titolare ed uno supplente designati dall'ordine dei dottori agronomi e forestali;

l) un membro titolare ed uno supplente designati dall'associazione provinciale più rappresentativa dei coltivatori diretti;

m) quattro membri titolari e quattro supplenti designati distintamente dalle articolazioni provinciali con il maggior numero di iscritti di associazioni nazionali aventi come fine statutario la protezione dell'ambiente naturale e la protezione della fauna. La Giunta provinciale richiede la designazione alle associazioni che ne facciano espressa richiesta e documentino il possesso dei requisiti sopraindicati e il numero dei soci, previa verifica dei requisiti e del numero predetti;

n) quattro esperti della caccia titolari e quattro supplenti designati dall'ente gestore delle riserve;

o) un membro designato congiuntamente dalle associazioni provinciali dei cacciatori diverse dall'ente gestore, purché le stesse rappresentino complessivamente almeno il 5% dei cacciatori provinciali. Qualora dette associazioni complessivamente non raggiungano tale percentuale, la designazione è effettuata dall'ente gestore;

p) per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 8 il comitato è integrato dal dirigente del servizio parchi e foreste demaniali.

2. Il Vicepresidente viene eletto a maggioranza tra i membri di cui al comma 1.

3. Funge da segretario un addetto al servizio faunistico.

4. Per ciascuno dei membri di cui alle lettere a), b), c), d) e p) del comma 1 la Giunta provinciale nomina un membro supplente.

5. I membri supplenti partecipano alle sedute del comitato solo in caso di assenza del rispettivo membro titolare.

6. Il comitato è costituito con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura. Fino al rinnovo continua ad esercitare le sue funzioni il comitato in carica.

7. Enti ed associazioni debbono comunicare le designazioni dei membri sia titolari che supplenti di propria competenza entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta.

8. Il comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non siano pervenute le designazioni predette, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti e ferma restando la possibilità della successiva integrazione.

9. I membri che successivamente alla loro nomina perdano titolo a partecipare al comitato sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica del comitato faunistico provinciale. Parimenti si provvede in caso di morte o di dimissioni.

10. I membri del comitato possono essere riconfermati.

11. Il comitato è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza.

12. In relazione alle materie trattate possono partecipare alle sedute del comitato, su invito del presidente e senza diritto di voto, altri esperti.

13. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

14. Per l'esame di determinate materie il comitato può articolarsi in appositi sottocomitati, stabilendone i compiti, la composizione e designandone il presidente. Alle riunioni degli stessi possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti, anche esterni al comitato.

15. Ulteriori modalità per il funzionamento del comitato faunistico provinciale e dei sottocomitati possono essere deliberate dal comitato stesso.

16. Per le deliberazioni a contenuto provvedimentale si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 45.

17. Ai componenti il comitato e i sottocomitati, nonché agli esperti di cui ai commi 12 e 14, sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalle leggi provinciali 20 gennaio 1958, n. 4, 27 novembre 1964, n. 11, 23 dicembre 1974, n. 49, 28 novembre 1978, n. 50, 1° settembre 1986, n. 27 e 23 febbraio 1990, n. 6.

## Art. 12.

*Competenze del comitato faunistico provinciale*

1. Il comitato faunistico provinciale:

a) formula proposte alla Giunta provinciale per l'attuazione di studi ed indagini sull'ambiente e la fauna;

b) formula proposte alla Giunta provinciale per la costituzione di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, di aziende faunisticovenatorie, di centri di produzione della selvaggina, di zone per addestramento cani e per ogni altra iniziativa diretta a una migliore tutela della fauna e per l'esercizio della caccia;

c) formula proposte alla Giunta provinciale per la variazione all'elenco delle specie cacciabili, sentito l'osservatorio faunistico provinciale;

d) propone alla Giunta provinciale il calendario venatorio annuale e le sue eventuali modifiche;

e) delibera, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, direttive per l'elaborazione del piano faunistico;

f) delibera, anche su proposta dell'ente gestore, eventuali prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio della caccia ad integrazione di quelle contenute nel calendario venatorio;

g) delibera per ogni riserva i programmi di prelievo della selvaggina secondo quanto previsto dall'art. 28 in relazione al piano faunistico;

h) propone accertamenti sullo stato della fauna selvatica;

i) esprime, su richiesta della Giunta provinciale, pareri su questioni inerenti la tutela della fauna e l'esercizio della caccia e lo svolgimento della vigilanza venatoria;

l) svolge le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.

2. Contro le deliberazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1 è ammesso ricorso, da parte di chi vi abbia interesse e per motivi di legittimità, alla Giunta provinciale entro 10 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo provinciale.

## Art. 13.

*Osservatorio faunistico provinciale*

1. È istituito quale organo di consulenza tecnico-scientifica della provincia l'osservatorio faunistico provinciale, con il compito di ricercare ed indagare, in modo sistematico e permanente, le dinamiche in atto nell'ambiente naturale con particolare riferimento alla fauna selvatica, mediante l'elaborazione dei dati relativi, nonché di esprimere pareri tecnici nei casi previsti dalla presente legge e su ogni altra questione inerente la tutela della fauna che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale o dal comitato faunistico provinciale.

2. L'osservatorio è costituito con deliberazione della Giunta provinciale ed è composto da:

- a) il dirigente del servizio faunistico, con funzioni di presidente;
- b) il dirigente del servizio foreste;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;
- d) un rappresentante del Museo tridentino di scienze naturali;
- e) tre esperti in materia di ecologia agro-forestale, scienze naturali e biologia della fauna selvatica o materie affini, designati dalla Giunta provinciale;
- f) un veterinario della sezione diagnostica di Trento dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie.

3. Per l'espletamento dei propri compiti l'osservatorio si avvale del servizio faunistico.

4. L'osservatorio esplica la sua attività anche in collaborazione con l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, con i dipartimenti di biologia delle università e inoltre con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con enti di ricerca e consulenza nazionali, con le commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione e conservazione del comune patrimonio faunistico.

5. I risultati delle ricerche nonché i dati elaborati dall'osservatorio sono utilizzati ai fini della predisposizione del piano faunistico, del calendario venatorio, dei programmi di prelievo, nonché dell'attività di controllo della fauna selvatica.

6. Sono estese all'osservatorio le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 10, 13 e 17 dell'art. 11.

## Capo III

REGIME RISERVISTICO  
E GESTIONE DELLA CACCIA NELLE RISERVE

## Art. 14.

*Regime riservistico*

1. In armonia con le disposizioni dell'art. 4 e in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, resta ferma la costituzione di diritto del territorio provinciale in riserve di caccia disposta dalla legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30.

2. La Giunta provinciale può modificare con provvedimento motivato, sentito il comitato faunistico provinciale e la competente Commissione permanente del Consiglio, il numero e l'estensione delle riserve di diritto di cui all'elenco allegato alla predetta legge regionale 7 settembre 1964, n. 30.

3. Le riserve possono essere suddivise unicamente se hanno una superficie di almeno 5.000 ettari. Le riserve di nuova istituzione devono avere una superficie non minore di 1.500 ettari.

4. Alla scadenza delle concessioni di riserva di caccia rilasciate a privati, la Giunta provinciale può stabilire per i relativi territori, anche parzialmente:

- a) l'aggregazione alla riserva di diritto nel cui territorio ricadono, in conformità alla presente legge;
- b) la costituzione in oasi di protezione o in zone di ripopolamento e cattura o in centri di produzione della selvaggina ai sensi dell'art. 6;
- c) la costituzione in aziende faunistico-venatorie ai sensi dell'art. 6.

## Art. 15.

*Gestione della caccia nelle riserve*

1. Alla gestione della caccia nelle riserve provvede, sulla base di apposita convenzione con la Provincia, l'associazione dei cacciatori cui sia stata riconosciuta personalità giuridica in sede provinciale e che risulti la più rappresentativa nell'ambito provinciale, di seguito denominata ente gestore, a vantaggio di tutti i cacciatori, indipendentemente dalla loro iscrizione ad un'associazione venatoria.

2. La gestione della caccia nelle riserve comprende:

- a) la collaborazione, a richiesta della Provincia, per l'effettuazione di accertamenti sullo stato della fauna nelle riserve nonché di indagini e studi volti alla conoscenza ed al miglioramento della fauna medesima ed alla riqualificazione degli habitat; la partecipazione all'individuazione di oasi di protezione faunistica, di zone di ripopolamento e cattura, di zone di addestramento cani ed alla promozione di ogni altra iniziativa di tutela faunistica;
- b) l'adozione, nel rispetto del calendario venatorio e delle prescrizioni dettate dal comitato faunistico provinciale, di regolamenti interni per l'esercizio venatorio nelle singole riserve;
- c) il rilascio del permesso annuale per l'esercizio della caccia nelle riserve in qualità di cacciatore di diritto, aggregato od ospite annuale;
- d) il rilascio di permessi d'ospite giornalieri per l'esercizio della caccia nelle riserve;
- e) la riscossione da ogni cacciatore del contributo finanziario di partecipazione alle spese di gestione e vigilanza della riserva, determinato ai sensi dell'art. 18;
- f) la determinazione di eventuali altre quote contributive a carico dei cacciatori per iniziative o attività volte a migliorare la conduzione delle singole riserve;
- g) la partecipazione alla vigilanza venatoria delle riserve;
- h) la ratifica di accordi intervenuti tra le riserve, suffragati da idonee delibere assembleari e diretti all'individuazione dei territori ove l'attività venatoria viene esercitata in comune tra i cacciatori delle riserve stesse.

3. L'associazione dei cacciatori più rappresentativa nell'ambito provinciale è individuata dalla Giunta provinciale in relazione al numero degli iscritti. A tal fine le associazioni venatorie presentano al servizio faunistico l'atto costitutivo, il relativo statuto e l'atto di riconoscimento nonché l'elenco nominativo dei cacciatori associati, con l'indicazione per ognuno del luogo di residenza e dei dati anagrafici.

4. La gestione della caccia da parte dell'ente gestore ha effetto a decorrere dalla data che sarà stabilita nella convenzione di cui al comma 1.

## Art. 16.

*Contenuto della convenzione*

1. La convenzione definisce i rapporti tra la Provincia e l'ente gestore ed in particolare stabilisce:

- a) l'obbligo di assicurare la partecipazione con voto deliberativo alle sedute del consiglio direttivo provinciale dell'ente gestore, quando si tratti di argomenti concernenti la gestione della caccia, dei legali rappresentanti delle altre associazioni venatorie comprendenti ciascuna almeno il 5% dei cacciatori residenti nella provincia di Trento;
- b) l'obbligo di demandare agli organi decentrati dell'ente gestore, istituiti presso ogni riserva, i compiti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2 dell'art. 15 e di mantenere agli organi centrali gli altri compiti;
- c) l'obbligo dell'ente gestore di indire per ogni riserva, con frequenza almeno annuale, assemblee per trattare argomenti inerenti la gestione della caccia. Alle assemblee hanno diritto di partecipare tutti i cacciatori titolari del permesso annuale per l'esercizio venatorio nella riserva medesima, indipendentemente dalla loro iscrizione ad associazioni venatorie. Il diritto di voto in tali assemblee è riservato ai cacciatori di diritto ed aggregati;
- d) l'obbligo di consentire la partecipazione con diritto di voto alle assemblee di cui alla lettera c) di un rappresentante designato dal comune nel cui territorio ricade la riserva e, nel caso di riserva intercomunale, di un rappresentante comunale designato, salvo diversa intesa fra i comuni interessati, dal comune territorialmente più esteso nella riserva;
- e) l'obbligo di presentare alla provincia, entro i termini previsti dalla convenzione stessa il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo concernenti la gestione della caccia nelle riserve, l'elenco

nominativo dei cacciatori ai quali sia stato rilasciato il permesso annuale, il provvedimento di determinazione della quota a carico dei soci e del contributo annuale di partecipazione alle spese di gestione e vigilanza della caccia riferito a ciascuna riserva a carico dei non soci nonché, a richiesta del servizio faunistico, ogni altro provvedimento inerente la gestione della caccia;

f) il contingente del personale dipendente addetto alla vigilanza venatoria, nonché l'obbligo di adottare e rispettare un contratto collettivo aziendale che assicuri un trattamento economico del personale stesso non inferiore a quello attribuito agli agenti ittico-venatori della provincia;

g) l'obbligo di consentire la partecipazione ai corsi promossi dalla Provincia per la riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale dipendente addetto alla vigilanza venatoria;

h) l'obbligo di consentire l'esercizio della caccia sull'intero territorio delle singole riserve aperte alla caccia;

i) l'impegno di fornire alla Provincia le informazioni richieste dalla stessa relative alla gestione delle riserve;

l) le modalità secondo cui l'ente gestore si obbliga a consentire l'impiego del personale di vigilanza per il controllo della fauna ai sensi del comma 2 dell'art. 31 e del comma 3 dell'art. 34 nonché per lo svolgimento di compiti inerenti la tutela dell'ambiente naturale ed in occasione di calamità naturali, secondo le disposizioni recate dalle specifiche leggi provinciali di settore e per compiti istituzionali della provincia a richiesta della stessa;

m) l'obbligo di assicurare la vigilanza venatoria e le modalità del suo esercizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 20;

n) l'obbligo di determinare il contributo finanziario richiesto ai cacciatori in osservanza di quanto stabilito dall'art. 18;

o) i limiti e le modalità per il rimborso all'ente gestore delle spese da esso sostenute per la collaborazione alla pianificazione venatoria ove dette spese siano state espressamente richieste dalla provincia;

p) le modalità di erogazione del concorso finanziario della provincia determinato ai sensi dell'articolo 21;

q) i termini e le modalità di rendicontazione, che dovranno prevedere la presentazione della documentazione concernente le spese di personale effettivamente sostenute per retribuzioni e relativi oneri riflessi, nonché di apposita relazione riportante i dati e gli elementi più significativi in ordine ai servizi di sorveglianza attuati, al numero degli agenti utilizzati e ai relativi periodi di presenza.

2. La convenzione prevede altresì che lo statuto dell'ente gestore attribuisca alla Giunta provinciale la nomina di almeno un componente del collegio dei revisori dei conti dell'ente stesso.

3. In ogni caso in cui l'ente gestore o un suo organo decentrato non svolga compiti ad esso attribuiti o li svolga in difformità dalla legge o dalla convenzione, la Giunta provinciale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, si sostituisce nel compimento di singoli atti di gestione o nell'intera gestione della caccia in una o più riserve.

4. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione la Giunta provinciale dispone il recupero, totale o parziale, dei finanziamenti relativi alle attività non correttamente attuate e, in caso di gravi e ripetute violazioni, può dichiarare, previa diffida, la risoluzione della convenzione. In tal caso la Giunta provinciale esercita direttamente le funzioni di cui all'art. 15.

#### Art. 17.

##### *Regolamenti interni delle riserve*

1. L'ente gestore, anche su proposta dell'assemblea dei cacciatori istituita presso ogni riserva, può adottare regolamenti interni per ciascuna riserva contenenti prescrizioni particolari che, nel rispetto del calendario venatorio e delle prescrizioni deliberate dal comitato faunistico provinciale, rispondano a specifiche esigenze di gestione venatoria.

2. Il regolamento di esecuzione della presente legge specifica i contenuti dei regolamenti interni e le modalità per la verifica della conformità alla presente legge.

#### Art. 18.

##### *Contributo finanziario dei cacciatori*

1. Il contributo finanziario di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 15 è determinato dall'ente gestore sulla base del proprio bilancio preventivo, facendo riferimento al numero di cacciatori che esercitano

la caccia in provincia di Trento, all'estensione dei territori delle riserve aperte alla caccia e ai programmi di prelievo riferiti alle stesse, previa fissazione da parte della Giunta provinciale delle percentuali di incidenza delle predette voci.

2. Il contributo finanziario a carico dei cacciatori aggregati e ospiti annuali non può superare di oltre il 30% quello stabilito per i cacciatori di diritto della riserva.

3. Il contributo finanziario per il permesso giornaliero non può superare un ventesimo di quello stabilito per i cacciatori di diritto della riserva, oltre al rimborso del valore del capo o dei capi abbattuti, stabilito da specifica tabella predisposta dall'ente gestore e approvata dal comitato faunistico provinciale.

#### Art. 19.

##### *Controllo sugli atti*

1. Il provvedimento dell'ente gestore di cui all'art. 18 è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale, alla quale deve essere trasmesso nel termine di quindici giorni dall'adozione.

2. I provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 17 e gli altri provvedimenti richiesti a norma della lettera e) del comma 1 dell'art. 16 possono essere annullati, per motivi di legittimità, dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento.

3. L'assessore provinciale cui è attribuita la materia della caccia può chiedere all'ente gestore, entro quindici giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine di cui ai predetti commi per l'esercizio del controllo decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi.

4. I provvedimenti si intendono decaduti qualora l'ente gestore non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta dell'assessore provinciale.

#### Art. 20.

##### *Regolamento per il servizio di vigilanza svolto dall'ente gestore*

1. Il regolamento di esecuzione della presente legge disciplina lo svolgimento del servizio di vigilanza venatoria nelle riserve; esso contiene apposite norme per assicurare in ogni riserva il coordinamento del servizio di vigilanza svolto dall'ente gestore con quello espletato dai servizi della Provincia e per garantire anche la più rapida acquisizione dei dati e delle informazioni necessari all'accertamento dello stato della fauna. Il regolamento prevede altresì le forme di controllo sul servizio di vigilanza svolto dall'ente gestore da parte del servizio faunistico, nonché le forme di partecipazione del personale dipendente dall'ente gestore.

#### Art. 21.

##### *Concorso finanziario della provincia*

1. Al fine di concorrere alle spese per la vigilanza nelle riserve e per l'assolvimento dei compiti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 16, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'ente gestore un contributo annuale nella misura massima del 50% delle spese per il personale addetto alla vigilanza venatoria in servizio presso l'Ente medesimo per un numero non superiore alle 40 unità.

La Giunta provinciale determina annualmente in via forfettaria la spesa ammissibile con riferimento alle spese per retribuzione lorda e relativi oneri riflessi a carico della Provincia, nell'anno per il quale viene determinato il concorso finanziario, per il personale della Provincia inquadrato nel profilo professionale di agente ittico-venatorio con un'anzianità di servizio di dieci anni. La determinazione del concorso finanziario è altresì rapportata ai presunti periodi di servizio nell'anno di riferimento e comunque per un numero di unità di personale non superiore a quello stabilito dalla convenzione di cui all'art. 16, comma 1, lettera f).

2. L'ente gestore è tenuto a presentare alla Giunta provinciale entro il 15 settembre di ogni anno le indicazioni necessarie per la determinazione della spesa ammissibile, in particolare quelle relative alla consistenza e ai presunti periodi di utilizzo del personale nell'anno successivo.

3. Qualora la consistenza e i periodi di utilizzo del personale risultino inferiori rispetto a quelli assunti ai fini della determinazione della spesa ammissibile ai sensi del comma 2, la Giunta provinciale provvede entro due mesi dalla data prevista dalla convenzione di cui all'art. 15 all'eventuale rideterminazione del contributo assegnato.

4. La Giunta provinciale con il medesimo provvedimento di rideterminazione può disporre i necessari conguagli mediante compensazioni a valere sui contributi assegnati per l'esercizio in corso.

Capo IV  
ESERCIZIO DELLA CACCIA

## Art. 22.

*Soggetti*

1. La caccia può essere esercitata da chi:

- a) abbia compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) sia munito della licenza di porto d'armi per uso di caccia;
- c) sia coperto da un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un massimale minimo di Lire 750 milioni per ogni sinistro, con il limite di Lire 250 milioni per ogni persona danneggiata o di Lire 100 milioni per danno ad animali o cose. I predetti minimi e limiti possono essere modificati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale da adottarsi non oltre il 15 maggio e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione;

d) sia in possesso del permesso annuale o del permesso d'ospite per l'esercizio della caccia rilasciato dall'ente gestore, corredato da una scheda per l'annotazione degli abbattimenti, concordata con il servizio faunistico. I permessi annuali ed i permessi d'ospite vengono rilasciati previo versamento dei contributi prescritti nonché previo controllo dei requisiti di legge.

2. Il permesso annuale sostituisce a tutti gli effetti, in provincia di Trento, il tesserino di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Per l'esercizio della caccia nel restante territorio nazionale il tesserino viene rilasciato, su richiesta, dal servizio faunistico.

## Art. 23.

*Cacciatori della riserva*

1. In ogni riserva i cacciatori si distinguono in cacciatori di diritto, in cacciatori aggregati ed in cacciatori con permesso d'ospite.

2. È considerato cacciatore di diritto della riserva:

a) il cacciatore che sia residente anagraficamente da almeno tre anni, con effettiva dimora per almeno nove mesi per ciascun anno, nel comune o nella frazione nel cui territorio ricade la riserva o, nel caso di riserva intercomunale, in uno dei comuni o frazioni il cui territorio fa parte della riserva stessa;

b) il cacciatore che sia stato anagraficamente residente, con dimora effettiva per almeno cinque anni anche non consecutivi, nel comune nel cui territorio ricade la riserva;

c) il cacciatore residente nella provincia di Trento il cui padre o la cui madre siano stati residenti per almeno quindici anni consecutivi nell'ambito territoriale della riserva medesima;

d) il cacciatore che, anche antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, abbia esercitato la caccia nella riserva per almeno tre anni consecutivi secondo le modalità di cui al comma 5 ed abbia fatto richiesta di esercitare la caccia come cacciatore di diritto nella riserva medesima;

e) il cacciatore che dimostri di essere stato socio della riserva stessa alla data del 15 dicembre 1964;

f) limitatamente alle riserve di Trento nord, Trento sud, Trento est e Trento ovest, il cacciatore che alla data del 15 dicembre 1990 risultava in possesso del permesso annuale di caccia nella corrispondente riserva. Successivamente a tale data le modalità di distribuzione dei cacciatori in dette riserve sono stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

3. Al cacciatore di diritto, su richiesta, deve essere rilasciato da parte dell'ente gestore della riserva il permesso annuale per l'esercizio venatorio nella riserva. La domanda si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla sua presentazione, non sia comunicato all'interessato il diniego di rilascio del permesso; contro il diniego è ammesso, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla Giunta provinciale.

4. Il permesso annuale quale cacciatore di diritto può essere ottenuto in una sola riserva. Il cacciatore il quale sia in possesso dei requisiti per essere considerato cacciatore di diritto in più di una riserva ha facoltà di scegliere la riserva per la quale ottenere il permesso annuale.

5. È considerato cacciatore aggregato della riserva il cacciatore che sia in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 2 ed eserciti la caccia in una riserva diversa da quella per la quale ha maturato i predetti requisiti ovvero, nel caso in cui abbia ottenuto il permesso annuale quale cacciatore di diritto in una riserva, eserciti la caccia in una riserva diversa da quest'ultima.

6. È possibile ottenere per una sola riserva il permesso annuale in qualità di cacciatore aggregato. L'ente gestore rilascia il permesso annuale di cacciatore aggregato, compatibilmente con la consistenza faunistica della riserva medesima, previo parere favorevole dell'assemblea dei cacciatori costituita presso la riserva interessata.

7. Ogni cacciatore concorre alle spese di gestione della riserva in cui esercita l'attività venatoria nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge.

8. I permessi d'ospite annuali o giornalieri sono rilasciati, a richiesta, ai cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 22. I casi e le modalità del rilascio sono stabiliti con il regolamento d'esecuzione della presente legge.

9. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce i casi in cui anche in deroga a quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 16, il permesso di caccia può essere limitato in relazione ai modi, ai tempi, ai luoghi e ai mezzi di caccia nonché alle specie cacciabili.

## Art. 24.

*Esercizio della caccia*

1. L'esercizio della caccia è consentito con le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge, purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole ed al patrimonio forestale.

2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura della selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 25. È considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo, o in altitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatteverla o catturarla.

3. Ogni altro modo di abbattimento o cattura è vietato, salvo che avvenga per caso fortuito o per forza maggiore, da dimostrarsi dal soggetto agente.

4. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

5. Ciascun cacciatore ha diritto di non essere ostacolato da altri cacciatori nell'inseguimento o nell'abbattimento della fauna da lui scovata o ferita.

## Art. 25.

*Mezzi di caccia*

1. La caccia è consentita con l'uso del fucile: con canne ad anima liscia fino a due colpi, di calibro non superiore al 12; a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di due colpi, a munizione spezzata, di calibro non superiore al 12; nonché della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.

2. È consentito altresì l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 od una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.

3. Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

4. Il cacciatore è autorizzato durante l'esercizio venatorio a portare, oltre le armi da sparo ed i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

## Art. 26.

*Rinvenimento e abbattimento fortuito della fauna selvatica*

1. Il rinvenimento e la raccolta di fauna selvatica morta, ammalata o ferita devono essere comunicati entro ventiquattro ore al personale addetto alla vigilanza venatoria o al personale delle associazioni ambientaliste riconosciute e operanti sul territorio, per la consegna al titolare della gestione faunistica del territorio in cui sono avvenuti il rinvenimento o la raccolta. Ove possibile, la fauna predetta deve essere immessa nel territorio; in ogni altro caso essa è acquisita in proprietà dell'ente titolare della gestione, salvo l'obbligo di consegna al servizio faunistico, su richiesta di quest'ultimo, per scopi didattici, sanitari o di studio. A tal fine il servizio faunistico dovrà essere informato di tutti i rinvenimenti comunque effettuati. Nel caso in cui la fauna non venga liberata, il titolare della gestione, ove possibile e conveniente, provvede alla sua vendita, il cui ricavato è destinato ad iniziative volte ad incrementare il patrimonio faunistico del territorio in cui è avvenuto il rinvenimento.

2. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce le modalità con le quali gli agenti volontari proposti dalle associazioni protezionistiche a norma dell'art. 41, comma. 2, collaboreranno, per i fini di cui al comma 1, con l'ente territoriale titolare della gestione o con il servizio faunistico.

3. Nel caso in cui venga abbattuta fauna selvatica lungo strade di uso pubblico, per caso fortuito o di forza maggiore, quale diretta conseguenza della circolazione dei veicoli, il conducente del veicolo interessato deve dare comunicazione del fatto entro ventiquattro ore, anche tramite il personale addetto alla vigilanza venatoria, al titolare della gestione del territorio in cui è avvenuto l'investimento, mettendo a disposizione, altresì, l'animale investito per gli opportuni accertamenti. In tal caso la spoglia della selvaggina appartiene al conducente del veicolo investitore, mentre eventuali trofei, di ungulati, se ritenuti idonei per scopi didattici, su richiesta, sono consegnati al servizio faunistico.

#### Art. 27.

##### *Appostamenti fissi e temporanei*

1. Gli appostamenti di caccia sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura o altra solida materia con preparazione di sito, quali i capanni, i palchi, le imbarcazioni e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.

2. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.

3. Gli appostamenti fissi e temporanei non possono essere situati a distanza minore di metri 50 dal confine tra le riserve e a distanza minore di metri 150 dal confine con le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.

4. Gli appostamenti di caccia, fissi e temporanei per la caccia agli uccelli migratori, non possono essere situati a distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani: all'individuazione dei valichi provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione.

5. Per gli appostamenti fissi sono necessari i consensi sia del proprietario che del conduttore del fondo, lago o stagno privato, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni.

6. Gli appostamenti fissi devono essere indicati con apposita segnaletica conforme al modello approvato dalla Giunta provinciale.

#### Art. 28.

##### *Programmi di prelievo*

1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano faunistico, sono redatti per ciascuna riserva programmi annuali di prelievo riferiti alle specie previste dal piano stesso. I programmi di prelievo sono predisposti dal servizio faunistico, anche con la collaborazione del servizio foreste, sentito l'ente gestore e sono approvati dal comitato faunistico provinciale.

2. Fino a quando non è approvato il piano faunistico, i prelievi nelle riserve sono effettuati in conformità ai programmi di prelievo predisposti dal servizio faunistico, anche con la collaborazione del servizio foreste, sentito l'ente gestore e approvati per ciascuna riserva dal comitato faunistico provinciale.

3. Per i prelievi di selvaggina non disciplinati dai programmi di prelievo, il numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia è stabilito dal calendario venatorio.

#### Art. 29.

##### *Elenco delle specie cacciabili e periodi di caccia*

1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, è vietato abbattere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica.

2. È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia:

a) uccelli:

- 1) allodola (*Alauda arvensis*);
- 2) alzavola (*Anas crecca*);
- 3) beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- 4) beccaccino (*Capella gallinago*);
- 5) canapiglia (*Anas strepera*);
- 6) cesena (*Turdus pilaris*);
- 7) colombaccio (*Columba palumbus*);
- 8) cornacchia nera (*Corvus corone corone*);
- 9) cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);

- 10) corvo (*Corvus frugileus*);
- 11) coturnice (*Alectoris graeca*);
- 12) fagiano (*Phasianus colchicus*);
- 13) fagiano di monte maschio (*Lyrurus tetrrix*);
- 14) fischione (*Anas penelope*);
- 15) frullino (*Lymnocyptes minimus*);
- 16) gallo cedrone maschio (*Tetrao urogallus*);
- 17) gazza (*Pica pica*);
- 18) germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- 19) ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- 20) marzaiola (*Anas querquedula*);
- 21) merlo (*Turdus merula*);
- 22) moretta (*Aythya fuligola*);
- 23) moriglione (*Aythya ferina*);
- 24) passero mattugia (*Passer montanus*);
- 25) passero italiano (*Passer domesticus italiae*);
- 26) passero oltremontano (*Passer domesticus*);
- 27) pernice bianca (*Lagopus mutus*);
- 28) porciglione (*Rallus aquaticus*);
- 29) quaglia (*Coturnix coturnix*);
- 30) starna (*Perdix perdix*);
- 31) storno (*Sturnus vulgaris*);
- 32) taccola (*Corvus monedula*);
- 33) tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- 34) tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- 35) tortora (*Streptopelia turtur*);

b) mammiferi:

- 1) cervo (*Cervus elaphus*);
- 2) camoscio (*Rupicapra rupicapra*);
- 3) capriolo (*Capreolus capreolus*);
- 4) mullone (*Ovis musimon*);
- 5) lepre comune (*Lepus europaeus*);
- 6) lepre bianca (*Lepus timidus*);
- 7) coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- 8) volpe (*Vulpes vulpes*);
- 9) donnola (*Mustela nivalis*);
- 10) cinghiale (*Sus scrofa*).

3. La Giunta provinciale con propria deliberazione provvede all'adeguamento dell'elenco delle specie faunistiche di cui al comma 2 nel rispetto di eventuali ulteriori limitazioni introdotte dalla legislazione nazionale concernente l'attuazione delle direttive CEE e dei trattati internazionali sulla conservazione della fauna selvatica.

4. La caccia inizia non anteriormente alla prima domenica di settembre e termina il 15 dicembre. Tuttavia, per motivi di selezione biologica, per la quale sono richieste una particolare tecnica venatoria e una prolungata presenza sul territorio, nonché per limitare i danni causati dalla selvaggina alle colture agricole e boschive, la Giunta provinciale, su proposta del comitato faunistico provinciale può, fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì, derogare al limite delle tre giornate venatorie settimanali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 30, e anticipare l'inizio della pratica venatoria ai mammiferi ungulati, regolamentata da specifici programmi di prelievo.

5. La caccia ai tetraonidi non può iniziare anteriormente alla terza domenica di settembre.

#### Art. 30.

##### *Calendario venatorio*

1. La Giunta provinciale, su proposta del comitato faunistico provinciale e sentito l'ente gestore, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano faunistico di cui all'art. 5, delibera entro il 15 maggio di ogni anno il calendario venatorio che:

a) stabilisce, nei limiti della presente legge, le specie cacciabili ed i periodi di caccia;

b) fissa i giorni della settimana nei quali la caccia è consentita, in numero non superiore a tre e con esclusione del martedì e del venerdì;

c) disciplina, in relazione alle consuetudini locali, l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 gennaio in ogni giorno della settimana diverso dal martedì e venerdì nelle zone specificatamente indicate. In merito a tale disciplina la Giunta provinciale richiede il parere dell'osservatorio faunistico provinciale;

d) stabilisce ogni altra prescrizione tecnica per l'esercizio della caccia.

2. La deliberazione di approvazione del calendario venatorio è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto, secondo medie quindicinali, indicate nel calendario venatorio.

#### Art. 31.

##### *Controllo della fauna*

1. Su proposta del comitato faunistico provinciale la Giunta provinciale può vietare o ridurre, su tutto o parte del territorio provinciale, la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'art. 29, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie e altre calamità.

2. Il comitato faunistico provinciale in circostanze particolari può disporre, anche al di fuori dei periodi di caccia e nei fondi chiusi di cui all'articolo 32, l'abbattimento o la cattura di capi delle specie di cui all'art. 29, allorché esse, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole e forestali, al patrimonio faunistico e alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale.

3. Nel caso in cui le specie faunistiche, anche se non ricomprese nell'art. 29, mettano in pericolo la salute e la sicurezza pubbliche, il presidente della Giunta provinciale o l'assessore in materia di caccia, se delegato, provvede in via d'urgenza, al controllo mediante prelievi delle specie medesime, avvalendosi del personale incaricato della vigilanza venatoria.

4. La Giunta provinciale, su proposta del comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, determina nel calendario venatorio, ai sensi e per i motivi di cui all'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, le specie non comprese nel comma 2 dell'art. 29 che eventualmente possono essere abbattute, specificando i tempi, i mezzi, gli impianti e le modalità di cattura e di abbattimento.

#### Art. 32.

##### *Fondi chiusi*

1. Per fondi chiusi si intendono territori chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.

2. I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati al comitato faunistico provinciale, che dispone, ove necessario, sulla destinazione della selvaggina in essi contenuta.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 31, nei fondi chiusi è vietato qualsiasi tipo di caccia.

4. I proprietari e i conduttori dei fondi di cui ai commi 1 e 2 provvederanno ad apporre a proprio carico adeguate tabellazioni esenti da tasse, ai sensi dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

#### Art. 33.

##### *Terreni in attualità di coltivazione ed indennizzi*

1. L'esercizio venatorio è vietato nei territori in attualità di coltivazione e suscettibili di danno nei periodi annualmente stabiliti dal comitato faunistico provinciale, tenendo conto delle intese raggiunte dall'ente gestore con le organizzazioni più rappresentative degli agricoltori e dei coltivatori diretti della provincia.

2. Per l'indennizzo dei danni alla produzione agricola e forestale arrecati dalla selvaggina si applicano le disposizioni dell'art. 29 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38.

3. Secondo modalità e procedure deliberate dalla Giunta provinciale, sono concessi indennizzi per danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica.

4. I danni causati da fauna non autoctona o abusivamente introdotta sono indennizzati dall'ente gestore che ha la facoltà di riscuotere le somme corrispettive dai suoi organi decentrati istituiti nella riserva in cui è avvenuto il danno.

5. I danni di cui al comma 4 devono essere indennizzati entro sessanta giorni dall'accertamento da parte degli uffici competenti: trascorso tale termine la Giunta provinciale può sospendere la caccia nella riserva interessata fino alla liquidazione degli indennizzi da parte dell'ente gestore.

#### Art. 34.

##### *Immissione di fauna*

1. L'immissione nel territorio provinciale di fauna ai fini di ripopolamento o di risanamento può essere effettuata previa autorizzazione del comitato faunistico provinciale, sempreché si tratti di fauna autoctona e garantita da certificato sanitario; ai fini del rilascio dell'autorizzazione il comitato faunistico provinciale richiede il parere dell'osservatorio faunistico provinciale; per l'immissione sul territorio provinciale di fagiani, quaglie, starni, la relativa autorizzazione può avere carattere annuale, salvo revoca da comunicare al richiedente. Delle autorizzazioni concesse è data comunicazione all'ente gestore.

2. Senza apposita autorizzazione rilasciata, con particolare riguardo ai fini scientifici o sperimentali, dal comitato faunistico provinciale e su parere dell'osservatorio faunistico provinciale, è vietato introdurre nel territorio provinciale selvaggina estranea alla fauna autoctona, salvo che si tratti di animali destinati a giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente riservate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

3. Il comitato faunistico provinciale dispone in ordine alla eliminazione della selvaggina abusivamente immessa, mediante il personale incaricato della vigilanza venatoria.

#### Art. 35.

##### *Cattura ed utilizzazione di animali a scopo scientifico*

1. Il comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, può accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici, dei parchi naturali, dei servizi provinciali con compiti di controllo sulla fauna selvatica nonché dell'ente gestore il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

2. Il comitato faunistico provinciale può, di volta in volta, autorizzare l'ente gestore o i servizi provinciali di cui al comma 1 alla cattura di esemplari vivi delle specie autoctone esistenti in una o più riserve allo scopo di ripopolamento di altre riserve.

3. Il comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, può inoltre autorizzare di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone riconosciute da organismi competenti o appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici alla cattura di uccelli per l'inanellamento.

4. È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia al personale cui è affidata ai sensi della presente legge la vigilanza venatoria, il quale provvederà ad informare l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina tramite il servizio faunistico.

#### Art. 36.

##### *Detenzione di animali per scopi diversi*

1. Ai fini della tutela della salute, dell'incolumità e sicurezza pubblica nonché per il controllo della fauna selvatica, sono soggetti ad autorizzazione:

- a) gli allevamenti d'ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare e di ripopolamento;
- b) gli allevamenti di mammiferi e di uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale e amatoriale;
- c) la commercializzazione degli uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal Presidente della Giunta provinciale o dall'assessore da lui delegato a persone fisiche nominativamente indicate.

I casi, i criteri e le modalità per il rilascio o la eventuale revoca dell'autorizzazione sono definiti con il regolamento di esecuzione della presente legge.

#### Art. 37.

##### *Norme per i cani*

1. È fatto divieto di lasciare vagare senza controllo, al di fuori degli abitati, i cani di qualsiasi razza.

2. I cani vaganti di cui al comma 1 devono essere possibilmente catturati dagli agenti di vigilanza per essere consegnati ai legittimi proprietari o possessori; gli stessi possono essere abbattuti, qualora risultino pericolosi per l'uomo o arrecano reale danno alla selvaggina e sempre che non sia stata possibile la cattura o il riconoscimento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di impiego di cani, riconosciuti idonei allo scopo, per il recupero della selvaggina ferita. Per lo svolgimento di addestramenti e gare in zone diverse da quelle istituite ai sensi dell'articolo 6, lettera e), nonché per l'accertamento dello stato della fauna selvatica o per altre iniziative o circostanze, è necessaria l'autorizzazione del comitato faunistico provinciale che potrà altresì stabilire ulteriori modalità di impiego.

4. I cani da guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi a più di 200 metri dall'abitazione o dal bestiame medesimo.

5. Per quanto applicabili, le norme del presente articolo valgono anche per gli animali domestici inselvatichiti.

#### Art. 38.

##### *Altri divieti*

È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina, istituiti ai sensi dell'art. 6;

c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse ai sensi dell'art. 20, lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 968;

d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti in atto ad abitazione o a posto di lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

e) sparare a distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti in atto ad abitazione o a posto di lavoro siti lungo la traiettoria: di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di fuvie, filovie ed altri trasporti a sospensione in esercizio; di stabili, stazzi, fondi chiusi, individuati ai sensi dell'art. 32, comma 4, e destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi, nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia ai sensi della presente legge, se non per giustificato motivo ed in apposita custodia chiusa;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi e corsi d'acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate dalla Giunta provinciale;

j) prendere e detenere senza autorizzazione uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'art. 35 o per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'ente gestore della riserva, che adotterà le decisioni del caso, nonché adescare, molestare, inseguire la selvaggina e toccare i piccoli nati;

k) commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge e comunque sprovvisti di idonee certificazioni che ne attestino la legittima provenienza;

l) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche diverse da quelle di cui all'art. 29 ed in tempi in cui non è consentita la caccia;

m) usare richiami vivi accecati, mutilati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono;

n) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, quando il possessore lo circondi con tabelle, esenti da tasse ai sensi dell'art. 20, lettera p), della legge 27 dicembre 1977, n. 968;

o) il tiro al piccione nonché usare volatili nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

p) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni di carattere gastronomico;

q) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare armi da sparo munite di silenziatore o imposte con scatto provocato dalla preda; usare esche o bocconi avvelenati, salva diversa disposizione della Giunta provinciale;

r) commerciare beccacce comunque confezionate nonché uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nei periodi in cui ne è consentita la caccia;

s) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge;

t) usare ricetrasmittenti o sorgenti luminose artificiali durante l'esercizio della caccia;

u) esercitare la caccia senza il permesso per l'esercizio della caccia rilasciato dal titolare della gestione;

v) abbandonare bossoli e cartucce anche dopo l'uso.

2. La Giunta provinciale, su proposta dei comuni territorialmente competenti e sentito il comitato faunistico provinciale, può vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

3. Nei territori dei comuni di Trento e Rovereto il regolamento alla presente legge definisce i limiti temporali e territoriali di esercizio della caccia nei giorni di domenica; in tali giorni e nei territori delimitati dal regolamento l'attività venatoria non può comunque essere esercitata dopo le ore 10.

#### Capo V

### LICENZA DI CACCIA ED ESAMI

#### Art. 39.

##### *Esame venatorio*

1. La licenza di porto d'armi per uso di caccia può essere rilasciata dalla competente autorità statale dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione.

2. La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e resta in carica per cinque anni.

Fino al rinnovo continua ad esercitare le sue funzioni la commissione in carica. Essa è composta:

a) da un funzionario del servizio faunistico, in qualità di presidente;

b) da un esperto di zoologia applicata alla caccia;

c) da un esperto in scienze naturali;

d) da un esperto in armi e munizioni da caccia e loro uso;

e) da due esperti in materia di caccia titolari e due supplenti designati dal comitato faunistico provinciale.

3. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 la Giunta provinciale nomina un membro supplente.

4. La commissione svolge le sue funzioni con la presenza almeno del presidente e di tre commissari; in caso di assenza del presidente, la carica viene assunta dal commissario più anziano di età.

5. Per i membri supplenti vale quanto stabilito all'art. 11, comma 5.

6. Funge da segretario della commissione un dipendente del servizio faunistico.

7. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio riguarda le seguenti materie:

- a) nozioni di legislazione faunistica e venatoria;
- b) nozioni di zoologia applicata alla caccia;
- c) nozioni sulle armi da caccia e loro uso;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole e forestali;
- e) prova pratica sulle materie di cui alla lettera c).

8. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

9. Per l'abilitazione occorre che il candidato riporti un punteggio positivo in ogni materia.

10. I requisiti per l'ammissione all'esame e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

11. La commissione, integrata da un massimo di due esperti in biologia e caccia degli ungulati, riconosce, previo esame, la qualifica di «esperto accompagnatore» ai cacciatori che, con almeno cinque anni di attività venatoria svolta senza incorrere in trasgressioni, ne abbiano fatto richiesta, corredata dal parere dell'ente gestore. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo.

12. Sono altresì considerati «esperti accompagnatori» ai sensi della presente legge i cacciatori ai quali il comitato provinciale della caccia abbia già riconosciuto analoga qualifica prima dell'entrata in vigore della presente legge.

13. Il comitato faunistico provinciale determina le modalità di accompagnamento dei cacciatori da parte dell'«esperto accompagnatore» nella caccia agli ungulati, nonché i casi di sospensione o revoca della qualifica.

14. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 11 sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 40.

##### *Rinnovo della licenza*

1. Alla sua scadenza la licenza di porto d'armi per uso di caccia può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata da un nuovo certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa.

2. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio alle specie soggette al programma di prelievo solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

#### Capo VI

### VIGILANZA VENATORIA - SANZIONI

#### Art. 41.

##### *Vigilanza venatoria*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi di polizia forestale, agli agenti ittico-venatori dipendenti dalla Provincia, alle guardie addette ai parchi nazionali e provinciali, ai custodi forestali dei comuni e loro consorzi e, a richiesta del Presidente della Giunta provinciale, agli organi di pubblica sicurezza.

2. Detta vigilanza è altresì affidata agli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore e agli agenti volontari proposti dallo stesso o dalle associazioni protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia stata attribuita la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza. Tali agenti volontari svolgono l'attività in collegamento col servizio faunistico provinciale e secondo un regolamento di servizio predisposto dalla Giunta provinciale.

3. Gli agenti venatori svolgono le funzioni normalmente nell'ambito della circoscrizione territoriale alla quale sono assegnati.

4. Agli agenti preposti alla vigilanza, fatta eccezione per gli organi di pubblica sicurezza, è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, salvo che siano autorizzati dall'ente da cui dipendono.

#### Art. 42.

##### *Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria*

1. Nell'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza di porto d'armi per uso di caccia, del permesso annuale o del permesso d'ospite, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in atteggiamento di caccia.

2. Gli agenti venatori preposti alla vigilanza ai sensi dell'art. 41, in caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 46, procedono, nei casi previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) dell'articolo medesimo, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi, e al sequestro della selvaggina in tutti i casi previsti dal medesimo articolo, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al soggetto autore della violazione entro novanta giorni.

3. Se fra le cose sequestrate si trova selvaggina viva, gli agenti venatori provvedono a liberarla in località adatta.

4. La fauna selvatica morta sequestrata viene consegnata dagli agenti al titolare della gestione del territorio ove l'infrazione è stata accertata, il quale provvede alla sua custodia ovvero, qualora si renda necessario, ne cura la vendita. La fauna selvatica predetta, compreso il trofeo e il prezzo ricavato dalla eventuale vendita sono tenuti a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione e a questa restituiti ove venga accertato successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario l'illecito sussiste, l'importo è destinato dal titolare della gestione alla promozione di iniziative volte ad incrementare il patrimonio faunistico del territorio in cui è avvenuta l'infrazione. Qualora la consegna della fauna selvatica al titolare della gestione non sia possibile, l'agente che ha proceduto al sequestro individua un custode e determina provvisoriamente le modalità di custodia dandone immediata comunicazione al titolare medesimo.

5. La fauna selvatica di cui al comma 4 deve, se ritenuta idonea per scopi didattici, sanitari o di studio, su richiesta, essere consegnata al servizio faunistico.

#### Art. 43.

##### *Custodia delle cose sequestrate*

1. Le cose sequestrate sono custodite a cura del servizio faunistico, il cui dirigente può anche attribuire tale compito in via permanente ad un dipendente avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Qualora lo richiedano la natura delle cose sequestrate o motivi di opportunità, il dirigente del servizio di cui al comma 1 può disporre modalità particolari di custodia e la nomina di un custode, che deve essere edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito.

3. Qualora non sia possibile la consegna delle cose sequestrate al servizio faunistico, l'agente che ha proceduto al sequestro individua un custode e determina provvisoriamente le modalità di custodia dandone immediata comunicazione al dirigente del servizio medesimo, il quale entro i successivi dieci giorni le conferma o le modifica.

#### Art. 44.

##### *Modalità della custodia*

1. Le cose sequestrate sono annotate a cura dell'incaricato del servizio di custodia su apposito registro, con indicazione del procedimento cui si riferiscono, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode.

2. Nel registro devono essere altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose nonché di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione.

#### Art. 45.

##### *Confisca, restituzione e alienazione delle cose sequestrate*

1. È sempre disposta la confisca dei mezzi di caccia vietati. È altresì disposta la confisca delle armi sequestrate, nei casi in cui l'infrazione commessa dia luogo alle proposte di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

2. Nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, il dirigente del servizio faunistico adotta con l'ordinanza di archiviazione il provvedimento di confisca o di restituzione delle cose sequestrate.

3. All'atto della restituzione delle cose sequestrate, l'incaricato del servizio di custodia dovrà redigere apposito processo verbale.

4. La restituzione delle cose sequestrate è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro, ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza. Qualora sorga controversia circa il diritto alla restituzione, la restituzione stessa è disposta solo a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

5. Qualora si tratti di cose che possono alterarsi, il dirigente del servizio faunistico, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può procedere alla loro alienazione o distruzione; in caso di vendita la somma ricavata è tenuta a disposizione delle persone cui è stata contestata l'infrazione.

6. La stessa autorità dispone altresì con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate, quando il provvedimento che dispone la confisca sia divenuto inoppugnabile.

7. Le somme ricavate dalla vendita sono introitate nel bilancio della Provincia.

#### Art. 46.

##### *Sanzioni*

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.500.000 e l'esclusione della concessione della licenza di porto d'armi per uso di caccia da un minimo di un anno fino a tre anni a decorrere dalla data di definizione della sanzione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e l'esclusione definitiva della concessione della licenza;

b) la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.500.000 e la sospensione della licenza di porto d'armi per uso di caccia da un minimo di un anno fino a tre anni a decorrere dalla data di definizione della sanzione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 per chi esercita la caccia senza essere coperto da assicurazione ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 22; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e la revoca della licenza;

c) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 e la sospensione della licenza di porto d'armi per uso di caccia fino a un anno per chi esercita la caccia in tempo non consentito; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 3.600.000 e la revoca della licenza;

d) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la caccia nelle zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 e la sospensione della licenza da un minimo di un anno fino a tre anni a decorrere dalla data di definizione della sanzione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 3.600.000 e la revoca della licenza; soggiace alle medesime sanzioni chi viola il divieto di cui alla lettera u) del comma 1 dell'art. 38, salvo il caso di sconfinamento nella riserva contigua;

e) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 3.600.000 e la revoca della licenza;

f) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la caccia su specie di mammiferi ed uccelli di cui non è consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 e la sospensione della licenza fino a 3 anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 3.600.000 e la revoca della licenza;

g) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a 3 anni per chi esercita la caccia su specie di mammiferi od uccelli particolarmente protette di cui all'art. 2, comma 2, con esclusione dell'orso; in caso di recidiva la medesima sanzione pecuniaria è raddoppiata e si applica la revoca della licenza; qualora la violazione si riferisca all'esercizio di caccia all'orso si applica la sanzione pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 9.000.000 e la esclusione definitiva dalla concessione della licenza;

h) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto

disposto dall'art. 3; in caso di recidiva o di uccellazione con qualsiasi tipo di impianti fissi la sanzione pecuniaria è raddoppiata e si applica la revoca della licenza o l'esclusione definitiva della concessione della licenza la sanzione amministrativa è determinata da lire 50.000 a lire 300.000 per il minore quando non sia recidivo. La sanzione è raddoppiata per chi esercita l'uccellazione con reti;

i) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi, essendo munito di permesso annuale o di permesso d'ospite per esercitare la caccia in una riserva, esercita la caccia in una riserva contigua a quella per la quale ha ottenuto il permesso annuale o il permesso d'ospite; in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata;

l) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 60.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il permesso; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

m) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 60.000 per ciascun capo, per chi viola le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 35;

n) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per ciascun capo, per chi introduce senza autorizzazione o destina a scopi diversi da quelli indicati dall'art. 34 la selvaggina introdotta; per chi immette selvaggina viva estranea alla fauna autoctona o senza le autorizzazioni di cui allo stesso art. 34 si applica la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.500.000 per ciascun capo immesso;

o) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi viola le disposizioni contenute nel calendario venatorio nonché le prescrizioni tecniche adottate dal comitato faunistico provinciale ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'art. 12, sempreché non si tratti di disposizioni o prescrizioni espressamente richiamate dal presente articolo;

p) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 27;

q) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 nel caso di violazione delle norme contenute nei regolamenti interni delle riserve di cui all'art. 17;

r) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 nel caso di violazione delle norme contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge;

s) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi viola i divieti di cui alle lettere j), l) ed o) dell'art. 38;

t) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. In aggiunta alle sanzioni previste dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000, comprensiva del risarcimento del danno al patrimonio faunistico, per ogni capo di tetraonide o di ungulato illegalmente abbattuto o per ogni capo delle specie particolarmente protette di cui al comma 2 dell'art. 2.

3. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 1 e 2 debbono essere aggiornate ogni anno, sia nei minimi che nei massimi, con decreto del Presidente della Giunta provinciale in relazione alle variazioni per i prezzi al consumo accertate annualmente dall'ISTAT, con arrotondamento per eccesso alle lire 10.000.

#### Art. 47.

##### *Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni*

1. per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si osservano, in quanto non diversamente previsto, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del servizio faunistico.

3. Le somme riscosse ai sensi dell'art. 46 sono introitate nel bilancio della provincia.

#### Art. 48.

##### *Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia*

1. La revoca e la esclusione della concessione della licenza di porto d'armi per uso di caccia nei casi previsti dalle lettere g) ed h) del comma 1 dell'art. 46 sono definitive.

2. Nei casi previsti dalle lettere *b), c), d), e)* ed *f)* dello stesso comma 1 dell'art. 46 è ammesso il rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia a far data dal compimento del decimo anno dell'avvenuta revoca.

3. Il dirigente del servizio faunistico formula le proposte di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva dalla concessione della licenza di porto d'armi per uso di caccia, previste nei casi di illecito amministrativo, al questore del luogo di residenza del trasgressore.

#### Art. 49.

##### *Ritiro e sospensione del permesso annuale e del permesso d'ospite annuale per l'esercizio della caccia*

1. Nei casi previsti dalle lettere *b), c), d), e), f), g)* ed *h)* del comma 1 dell'art. 46, il dirigente del servizio faunistico può disporre il ritiro cautelare del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale, con effetto immediato, fino alla definizione del procedimento amministrativo o del giudizio di opposizione. Il ritiro cautelare è disposto con provvedimento motivato, tenuto conto delle specifiche osservazioni che l'interessato potrà formulare entro il termine di dieci giorni dalla contestazione dell'infrazione.

2. Per le violazioni di cui alle lettere indicate nel comma 1 nonché per quelle di cui alle lettere *n), o), p)* e *q)* del comma 1 dell'art. 46, a definizione del relativo procedimento amministrativo, il dirigente del servizio faunistico, su conforme parere dell'apposita commissione disciplinare, dispone la sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale ai cacciatori per un periodo minimo di un mese fino a un periodo massimo di un anno con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento amministrativo.

3. La commissione disciplinare, nominata dalla Giunta provinciale, è composta dal dirigente del servizio faunistico cori funzioni di presidente, da un membro designato dall'ente gestore e da un esperto in materia giuridico-amministrativa e resta in carica per cinque anni. Svolge le funzioni di segretario un dipendente assegnato al servizio faunistico.

4. Ai componenti la commissione sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono immediatamente comunicati al presidente dell'ente gestore, il quale dispone per la loro attuazione.

6. Contro i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi all'interessato.

### Capo VII

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 50.

##### *Istituzione del servizio faunistico*

1. Nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il n. 54 è inserito il seguente:

##### «55. Servizio faunistico

1. Il servizio provvede agli adempimenti tecnico-amministrativi e di controllo inerenti la protezione, la conservazione e il miglioramento della fauna selvatica ed ittica.

2. Cura la predisposizione del piano faunistico e dei programmi di prelievo, avvalendosi anche della collaborazione di altri servizi.

3. Dispone ed effettua accertamenti volti a garantire il rispetto da parte dell'ente gestore delle riserve di caccia e dei suoi organi decentrati degli obblighi derivanti dalla legge e dalla convenzione.

4. Collabora alla formazione e all'aggiornamento della carta ittica.

5. Vigila sull'attività venatoria e sull'esercizio della pesca; esercita il controllo sul servizio di vigilanza nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia di caccia e pesca.

6. Svolge compiti e funzioni di segreteria del comitato faunistico provinciale, dell'osservatorio faunistico provinciale e del comitato provinciale della pesca.

7. Espleta le altre funzioni ad esso attribuite da leggi e regolamenti in materia di tutela del patrimonio faunistico e di tutela del patrimonio ittico ed esercizio della caccia e della pesca».

2. All'attivazione del servizio faunistico come istituito con la presente legge, mediante la preposizione del responsabile e l'assegnazione del personale come determinato ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, il servizio foreste, caccia e pesca cessa di espletare gli adempimenti espressamente attribuiti allo stesso relativi alla materia caccia e alla pesca e attribuiti al servizio faunistico. Fino alla data di attivazione del servizio faunistico, il servizio foreste, caccia e pesca dispone del personale comunque assegnato al servizio faunistico.

3. A seconda che si tratti o sia prevalente la materia concernente le foreste o quella concernente la caccia e la pesca, all'attivazione del servizio faunistico le denominazioni riferite al servizio foreste, caccia e pesca e al relativo dirigente contenute nella vigente legislazione si intendono sostituite con le nuove denominazioni «servizio foreste» e il relativo dirigente con «dirigente del servizio foreste» o rispettivamente con la denominazione «servizio faunistico» e con «dirigente del servizio faunistico».

In applicazione di quanto previsto dal presente comma la Giunta provinciale individua, nell'ambito della vigente legislazione, il servizio provinciale competente in relazione alle materie sopra richiamate.

#### Art. 51.

##### *Modificazioni alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12*

1. Con effetto dalla data di attivazione del servizio faunistico istituito con la presente legge, all'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al n. «44. Servizio foreste, caccia e pesca» sono apportate le seguenti modifiche:

a) la denominazione varia in «44. Servizio foreste»;  
b) nella scheda delle attribuzioni del servizio sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma sono soppresse le parole «caccia e pesca»;  
2) nel terzo comma le parole «svolge le attività concernenti la protezione della flora e della fauna» sono sostituite con le parole «provvede agli adempimenti concernenti la protezione della flora, dei funghi e della fauna minore previsti dalle leggi provinciali vigenti in materia.»;

3) il settimo comma è sostituito dal seguente nuovo comma:  
«Collabora con il servizio faunistico alle operazioni tecniche relative alla conservazione e al miglioramento della fauna nonché all'attività di vigilanza venatoria ed ittica».

#### Art. 52.

##### *Personale per il servizio faunistico*

1. Al fine di realizzare i compiti assegnati dalla presente legge al servizio faunistico si provvederà, con successiva legge, ad aumentare i posti in organico del personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il personale assegnato al servizio faunistico sarà dislocato in ciascun comune sede di stazione forestale del servizio foreste.

#### Art. 53.

##### *Efficacia della legge*

1. Le disposizioni della presente legge, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla stessa per l'avvio della gestione delle riserve nonché quelli di cui al presente capo, hanno effetto a decorrere dalla data di efficacia della convenzione. Tale data è resa nota mediante apposita pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Fino alla data di cui al comma 1, ferme restando le sanzioni vigenti, per chi esercita la caccia nelle riserve senza il permesso di caccia rilasciato ai sensi della legge regionale 7 settembre 1964, n. 30 e del relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 e la sospensione della licenza di porto d'armi per uso di caccia fino ad un anno.

3. Salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 14 e dal comma 1 dell'art. 55 con effetto dalla data di cui al comma 1:

a) cessano di applicarsi gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30 e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129, e modificato con decreto del Presidente della Giunta

regionale 1° aprile 1970, n. 5, decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 luglio 1977, n. 13-100/L, decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 21-17/L, decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 gennaio 1983, n. 1-83/L, nonché la legge regionale 31 agosto 1970, n. 19;

b) sono abrogate le leggi provinciali 5 ottobre 1976, n. 38 e 9 dicembre 1978, n. 56 nonché le disposizioni di cui all'art. 106 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;

c) cessano di applicarsi le norme statali e regionali richiamate dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56.

4. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data prevista dal comma 1 sono definiti con le modalità e secondo le procedure vigenti fino alla stessa data.

#### Art. 54.

##### *Costituzione del comitato faunistico provinciale e scioglimento del comitato provinciale della caccia*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale provvede alla prima costituzione del comitato faunistico provinciale. In sede di prima costituzione gli esperti di cui alla lettera 1) del comma 1 dell'articolo 11 sono scelti dalla Giunta provinciale e durano in carica fino alla designazione che sarà effettuata dall'ente gestore.

2. Fino all'attivazione del Servizio faunistico, le funzioni affidate al dirigente del predetto servizio nell'ambito del comitato faunistico provinciale sono svolte dal capo dell'Ufficio caccia e pesca del Servizio foreste, caccia e pesca.

3. Dalla data di costituzione del comitato faunistico provinciale è soppresso il comitato provinciale della caccia costituito ai sensi dell'art. 82 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. Il comitato faunistico provinciale, oltre alle funzioni previste dalla presente legge, esercita fino alla data di stipulazione della convenzione di cui all'art. 15 anche le funzioni già di competenza del predetto comitato.

4. Per la liquidazione della gestione finanziaria del comitato provinciale della caccia la Giunta provinciale nomina un commissario liquidatore scelto anche fra dipendenti della Provincia, per la durata di sei mesi, con il compito di approntare ed approvare il conto consuntivo dell'esercizio in corso, di provvedere alla riscossione delle entrate accertate e al pagamento delle spese impegnate fino alla data di soppressione e ad ogni altro adempimento connesso con la gestione del comitato stesso.

5. Al termine del mandato, il commissario liquidatore provvederà a redigere e a trasmettere alla Giunta provinciale la situazione finanziaria a tale data del comitato soppresso e ad effettuare, nel contempo, il versamento al tesoriere della Provincia dell'eventuale giacenza di cassa residua. Le risultanze della gestione di liquidazione sono approvate dalla Giunta provinciale.

6. In appositi capitoli delle entrate e delle spese del bilancio della Provincia, saranno iscritte rispettivamente le attività e le passività finanziarie risultanti dalle situazioni redatte dal commissario liquidatore di cui al comma 4. La Provincia subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi non liquidati.

7. Con il provvedimento di nomina del commissario liquidatore potrà essere disposta la corresponsione, a suo favore e a carico del bilancio della Provincia, di un'indennità nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4.

8. Dalla data di soppressione del comitato provinciale della caccia cessa di operare il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'art. 82 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

#### Art. 55.

##### *Norme transitorie per le riserve private*

1. Fino alla scadenza delle concessioni di riserva rilasciate ai privati, nei territori corrispondenti l'esercizio della caccia rimane soggetto alle disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, specificamente concernenti le riserve private di caccia e, in quanto applicabili, alle disposizioni della presente legge.

2. In ordine alle predette riserve il comitato faunistico provinciale esercita le funzioni già di competenza del comitato provinciale della caccia.

#### Art. 56.

##### *Tassidermia, protezione dell'orso bruno e tutela della fauna minore*

1. L'attività della tassidermia rimane disciplinata dalla legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32, integrata dalla legge provinciale 18 aprile 1988, n. 14.

2. Per la protezione dell'orso bruno e la tutela della fauna minore continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge provinciale 10 agosto 1988, n. 31 e dalla legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16, come modificata dalle leggi provinciali 28 luglio 1986, n. 20 e 3 settembre 1987, n. 23.

#### Art. 57.

##### *Regolamento di esecuzione*

1. La Giunta provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibera, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio, il regolamento di esecuzione della presente legge.

#### Art. 58.

##### *Autorizzazioni di spesa*

1. Per i fini di cui agli articoli 16, comma 1, lettera o) e 21, a decorrere dall'esercizio finanziario 1992 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

2. Per i fini di cui agli articoli 5, comma 2, 6, comma 2 e comma 3 limitatamente alla gestione, 10, comma 2, lettera a) ad esclusione dell'acquisto di aree, lettera b) e lettera h), 16, comma 1, lettera g), comma 3 e comma 4, e 54, comma 7, a decorrere dall'esercizio finanziario 1992 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

3. Con successive leggi provinciali si provvederà alle eventuali autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 6, comma 3, limitatamente all'allestimento di strutture, e 10, comma 2, lettera a), relativamente all'acquisto di aree.

4. Per i fini di cui all'art. 7 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56, in deroga al limite di cui all'art. 8 della stessa legge provinciale, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 435.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991.

#### Art. 59.

##### *Copertura degli oneri*

1. Alla copertura dell'onere di lire 435.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 58, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Norme per la protezione della fauna e per l'esercizio della caccia nella provincia di Trento», indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, come modificato con l'art. 5, comma 1, della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 19.

2. All'onere valutato nell'importo di 1.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 58, commi 1 e 2, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità di pari importo, iscritte nel settore funzionale «Ambiente», programma «Tutela e recupero ambientale», area di intervento «Caccia, pesca e protezione animali» del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'art. 14 della legge provinciale 29 gennaio 1991, n. 3.

3. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 30.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 11, comma 17, 13, comma 6, 39, comma 14 e 49, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'art. 14 della legge provinciale 29 gennaio 1991, n. 3, come modificato con l'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 19.

4. Al maggior onere, valutato nell'importo di lire 25.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 50 a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari

importo delle disponibilità iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Personale in attività di servizio ed in quiescenza» del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'art. 14 della legge provinciale 29 gennaio 1991, n. 3, come modificato con l'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 19.

5. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 60.

*Variazioni di bilancio*

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, sono introdotte le seguenti modificazioni:

*(Omissis).*

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'art. 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, le somme di cui all'art. 59 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» nei settori funzionali, programmi, aree di intervento e di attività indicate ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 59 ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» in quelli nel cui ambito sono classificati i capitoli con variazioni in aumento e di nuova istituzione, di cui al comma 1 del presente articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 9 dicembre 1991

MALOSSINI

92R0202

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 agosto 1991, n. 14-44/Leg.**

**Modifiche ed integrazioni al «Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l'uso di detti capi di vestiario».**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 28 gennaio 1992)*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visti gli articoli 8, n. 1 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1972, n. 670, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 86 della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12 nel quale è stabilito che a cura dell'amministrazione deve essere fornito, secondo criteri e modalità determinati con apposite norme regolamentari della Giunta provinciale, il necessario corredo al personale cui sia fatto obbligo di indossare l'uniforme o che per ragioni di servizio debba utilizzare particolari equipaggiamenti;

Visto il proprio decreto n. 7-20 leg. di data 28 febbraio 1990 registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1990, registro n. 24, foglio n. 43 avente per oggetto: «Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l'uso di detti capi di vestiario»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9418 dd. 26 luglio 1991 concernente l'approvazione di modifiche ed integrazioni al predetto regolamento.

Decreta:

1. La tabella allegato A) al «Regolamento per la fornitura a singole categorie di dipendenti provinciali di uniformi e di oggetti di corredo nonché per l'uso di detti capi di vestiario» approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 7-20/Leg. dd. 28 febbraio 1990 citato nella premessa è modificata nella parte riguardante gli addetti ai servizi ausiliari e di anticamera che viene così sostituita:

*Addetti ai Servizi Ausiliari e di Anticamera*

*Uniforme invernale:*

1 giacca lana colore bleu (personale maschile e femminile)	2 anni
2 paia pantaloni colore grigio scuro [personale maschile e femminile ed in alternativa per le donne 2 gonne di uguale tessuto e colore (60% lana - 40% viscosa)]	2 anni
5 camicie di cotone 100% colore bianco o celeste con maniche lunghe (foggia uomo - donna)	2 anni
4 cravatte con disegno diagonale colore intonato all'uniforme	2 anni
1 maglioncino senza maniche con collo a «V» colore bleu (foggia uomo - donna)	2 anni
1 cappotto loden colore bleu	5 anni
1 giacca a vento colore bleu impermeabilizzata (goretex) (personale maschile e femminile)	3 anni
1 paio di scarpe suola gomma color nero (uomo e donna)	1 anno

*Uniforme estiva:*

1 giacca colore bleu [(60% cotone - 40% viscosa) personale maschile e femminile]	2 anni
2 paia pantaloni colore grigio scuro [personale maschile e femminile ed in alternativa per le donne 2 gonne di uguale tessuto e colore (60% lana - 40% viscosa)]	2 anni
4 camicie di cotone 100% colore bianco o celeste con manica corta (da portare senza giacca e senza cravatta nei periodi più caldi) (foggia uomo e donna)	2 anni
1 spolverino colore bleu	4 anni
1 paio di scarpe suola cuoio colore nero (uomo e donna)	1 anno

2. La decorrenza per l'assegnazione dei nuovi capi di vestiario di cui ad 1) è fissata al termine del periodo minimo d'uso del corredo ora in dotazione;

3. Il comma 3 dell'art. 3 del succitato regolamento, come modificato, nell'allegato A) con il presente decreto, è integrato con le parole: «ed inoltre nel caso di modifica della tabella di cui al comma 2 del precedente art. 1».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 6 agosto 1991

MALOSSINI

Registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio 1992  
Registro n. 3, foglio n. 66

92R0311

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE** 22 novembre 1991, n. 19-49/Leg.

**Emanazione degli articoli 24-bis e 24-ter del Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 14 gennaio 1992)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge citata approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 11-51/legisl. di data 22 settembre 1987;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 13760 del 18 ottobre 1991;

Decreta

di emanare gli articoli 24-bis e 24-ter del Regolamento citato in premessa nel seguente testo:

**Art. 24-bis**

**Autorizzazione per le opere accessorie**

1. La procedura di assenso preliminare di cui all'articolo 4 della L.P. si applica anche per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 34, di impianti di innevamento artificiale e di altre opere accessorie, qualora la relativa richiesta sia presentata separatamente da quella concernente l'apprestamento della pista da sci.

2. Resta comunque ferma la possibilità di realizzare gli impianti di innevamento artificiale e le altre opere accessorie sulla base delle autorizzazioni previste dalle singole norme che le concernono.

**Art. 24-ter**

**Dichiarazione di pubblica utilità**

1. I provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza delle piste da sci, degli impianti di innevamento artificiale e delle altre opere accessorie possono essere emanati dalla Giunta provinciale anche separatamente dal rilascio del provvedimento di autorizzazione all'apprestamento della pista. Le dichiarazioni predette sono subordinate al previo rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica ove necessaria e in ogni caso, qualora dette opere non siano già state valutate insieme con la pista con il provvedimento di assenso preliminare, all'espletamento anche per esse di tale procedura.

2. Agli effetti dell'articolo 43 della L.P., sono considerati titolari di autorizzazione i titolari delle piste apprestate antecedentemente all'entrata in vigore della stessa per le quali sia intervenuta la classificazione di cui all'articolo 58 della L.P.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 22 novembre 1991

**MALOSSINI**

Registrato alla Corte dei conti addì 20 dicembre 1991, registro n. 67, foglio n. 52 - Canù

92R0313

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE** 6 agosto 1991, n. 23-53/Leg.

**Decreto di recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale di data 2 dicembre 1991 per l'area dirigenziale relativamente al triennio 1988-1990.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 14 gennaio 1992)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Viste le leggi provinciali 30 marzo 1989, n. 1 e 22 agosto 1991, n. 17;

Vista la deliberazione n. 12554 di data 27 settembre 1991 avente ad oggetto «Leggi provinciali 30 marzo 1989, n. 1 e 22 agosto 1991, n. 17: Nomina dalla delegazione pubblica per la stipulazione degli accordi di cui all'art. 5-bis della legge provinciale n. 1/1989»;

Vista la deliberazione n. 12962 di data 4 ottobre 1991 avente ad oggetto «Leggi provinciali 30 marzo 1989, n. 1 e 22 agosto 1991, n. 17: individuazione della delegazione sindacale legittimata alla negoziazione dell'ipotesi di accordo di cui all'art. 5-bis della legge provinciale n. 1/1989. Autorizzazione alla delegazione pubblica all'avvio delle trattative»;

Vista l'ipotesi di accordo sottoscritta dalla delegazione pubblica e dalle organizzazioni sindacali in data 2 dicembre 1991;

Vista la deliberazione n. 17297 di data 13 dicembre 1991 avente ad oggetto «Leggi provinciali 30 marzo 1989, n. 1 e 22 agosto 1991, n. 17: determinazione in ordine all'ipotesi di accordo di cui all'art. 5-bis della legge provinciale n. 1/1989»;

Visto l'articolato tecnico allegato quale parte integrante e sostanziale alla citata deliberazione n. 17297 di data 13 dicembre 1991;

Vista la legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18;

EMANA

Il decreto di recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale di data 2 dicembre 1991 per l'area dirigenziale relativamente al triennio 1988-1990 ed allegato quale parte integrante e sostanziale.

Trento, 16 dicembre 1991

**MALOSSINI**

Registrato alla Corte dei conti addì 23 dicembre 1991, registro n. 67, foglio n. 138 - Canù

**DECRETO DI RECEPIMENTO DELLE NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE DI DATA 2 DICEMBRE 1991 PER L'AREA DIRIGENZIALE RELATIVAMENTE AL TRIENNIO 1988-1990.**

**Art. 1.**

*Area applicazione e durata*

1. Il presente decreto si applica al personale dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento nonché alle altre categorie di personale previste dall'articolo 6 della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17.

2. Il presente decreto si riferisce al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1990, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

**Art. 2.**

*Elementi retributivi costituenti il trattamento economico del personale dirigenziale*

1. Il trattamento economico del personale dirigenziale è costituito dallo stipendio, dall'indennità di funzione, dall'indennità integrativa speciale nonché dai trattamenti accessori ivi compresi quelli di missione e di trasferimento.

## Art. 3.

*Miglioramenti economici*

1. Con decorrenza 1° luglio 1990 e fino al 30 dicembre 1990 ai dirigenti generali ed ai dirigenti è attribuito un aumento dello stipendio base derivante dall'applicazione dell'articolo 47 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, nella misura del 15 per cento da computarsi anche sulle classi e aumenti biennali in godimento alla predetta data o comunque spettanti nell'arco del predetto periodo.

## Art. 4.

*Regime retributivo*

1. Con effetto dal 31 dicembre 1990 gli stipendi iniziali annui lordi del personale dirigenziale sono così fissati:

Dirigente generale	Lire 67.000.000
Dirigente	Lire 52.000.000

2. Con effetto dal 31 dicembre 1990 e fino alla riforma della dirigenza dello Stato, sono attribuite classi biennali del 6 per cento computato sullo stipendio iniziale di cui al comma 1, con la contestuale cessazione della progressione economica prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge provinciale 6 agosto 1985, n. 11.

3. Ai fini dell'attribuzione delle nuove classi di cui al comma 2 viene computata l'anzianità decorrente dal 31 dicembre 1990.

4. Per i dirigenti generali e dirigenti nominati successivamente al 31 dicembre 1990 sono inoltre considerate le eventuali classi di stipendio derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma terzo, della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, come modificato dall'articolo 4, comma 7, della legge provinciale 6 agosto 1985, n. 11 e dall'articolo 48, comma 1, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

## Art. 5.

*Determinazione del trattamento economico spettante dal 31 dicembre 1990*

1. A decorrere dal 31 dicembre 1990 il trattamento stipendiale spettante al dirigente generale e al dirigente viene determinato sommando i seguenti elementi retributivi:

a) stipendio iniziale annuo lordo stabilito dall'articolo 4 per la qualifica rivestita;

b) maturato economico costituito dal valore per classi di stipendio e aumenti biennali in godimento al 31 dicembre 1990 per effetto dell'articolo 3 con l'aggiunta dell'importo derivante dalla monetizzazione dei ratei di classe o aumento biennale maturati alla stessa data, da computarsi con riferimento al trattamento stipendiale di cui al medesimo articolo 3.

2. Al dirigente dell'Azienda per la promozione turistica del Trentino, oltre allo stipendio iniziale previsto al comma 1, lett. a), viene attribuita, a titolo di maturato economico, la differenza fra il trattamento stipendiale acquisito alla data 30 dicembre 1990 ai sensi dell'articolo 3 maggiorato dell'importo derivante dalla monetizzazione del rateo di aumento biennale maturato alla predetta data e lo stipendio iniziale previsto per il dirigente dallo stesso articolo 3.

## Art. 6.

*Indennità di funzione per il personale dirigenziale preposto a strutture organizzative*

1. Con effetto dal 1° ottobre 1991 è istituita l'indennità di funzione di cui all'articolo 5-bis, comma 2, della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, come introdotto con l'articolo 1 della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17, costituita dalle seguenti quote:

a) una quota fissa commisurata al coefficiente 0,3 dello stipendio iniziale della qualifica rivestita;

b) una quota variabile fino ad un massimo del coefficiente 0,1 dello stipendio iniziale della qualifica rivestita, da computare in proporzione diretta al numero delle classi di stipendio acquisite nella relativa qualifica alla data del 31 dicembre 1990, con arrotondamento all'unità superiore per le frazioni di biennio superiori a dodici mesi.

Detta quota viene determinata attribuendo per ogni classe di stipendio in godimento annue lorde L. 837.500 per i dirigenti generali e annue lorde L. 650.000 per i dirigenti.

Per i dirigenti generali e dirigenti nominati successivamente al 31 dicembre 1990 la quota dell'indennità prevista dalla presente lettera compete in relazione alle classi di stipendio di cui al comma 4 dell'articolo 4. In caso di nomina successiva al 1° ottobre 1991, tale quota compete con decorrenza dalla data di nomina;

c) una quota variabile fino ad un massimo del coefficiente 0,3 dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza, da corrispondere secondo criteri di determinazione, procedure di attribuzione e corrispondenze stabiliti, sulla base dei principi generali disciplinati dall'articolo 7, con deliberazione della Giunta provinciale da adottarsi, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dirigenziale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Le quote dell'indennità di funzione previste al comma 1, lettere a) e b), possono essere attribuite a prescindere dalla determinazione della quota di cui alla lettera c) dello stesso comma.

3. Con effetto dal 1° ottobre 1991 cessa nei confronti del personale dirigenziale la corresponsione della speciale indennità di cui all'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23.

4. Il personale dirigenziale, con effetto dal 1° ottobre 1991, è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti per il restante personale provinciale dagli accordi disciplinati dalla legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 e del compenso per lavoro straordinario.

## Art. 7.

*Disciplina relativa alla quota dell'indennità variabile*

1. I criteri per l'attribuzione della quota variabile dell'indennità di funzione di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 6 sono adottati in base ai seguenti principi generali:

a) per i dirigenti di servizio la quota dell'indennità variabile è corrisposta in relazione:

- 1) alla complessità della struttura;
- 2) all'esistenza di significative responsabilità aggiuntive;
- 3) alla particolare importanza delle funzioni e/o dell'incarico

attribuito;

4) al carattere intersettoriale che in via prevalente contraddistingue l'attività della struttura;

5) alla disponibilità, all'intensità, alla straordinarietà dell'impegno richiesto per l'espletamento dell'incarico;

6) alla responsabilità di progetti o allo svolgimento di funzioni di particolare importanza per il programma di Giunta, o per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

b) per i dirigenti generali la quota dell'indennità variabile è corrisposta in relazione alla disponibilità, all'intensità o alla straordinarietà dell'impegno, all'attribuzione di significative responsabilità aggiuntive, alla particolare importanza delle funzioni e/o dell'incarico attribuito.

2. La presenza, nell'ambito delle singole posizioni dirigenziali, di almeno uno dei requisiti stabiliti alla lettera a) del comma 1 è sufficiente ai fini della corresponsione, ancorché parziale, della quota di indennità di cui alla stessa lettera a).

3. Le quote dell'indennità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 scadono annualmente. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 1992, la Giunta provinciale provvede a stabilire in via preventiva, e per ciascuna posizione dirigenziale, la permanenza o la modificazione delle condizioni per l'applicazione nell'esercizio successivo delle lettere a) e b) del comma 1.

4. In via eccezionale e/o in relazione a fatti non prevedibili e previa documentata verifica dell'esistenza delle condizioni necessarie la Giunta provinciale può disporre la modifica della quota variabile di cui al comma 1 anche nel corso dell'anno.

5. In sede di prima attuazione del presente decreto la determinazione della quota variabile è effettuata con riferimento al periodo 1° ottobre 1991-31 dicembre 1992, fatta comunque salva l'applicazione del comma 4.

## Art. 8.

*Maggiorazione dell'indennità di funzione - per particolari posizioni dirigenziali*

1. Le quote dell'indennità di funzione di cui alle lettere a) e c), comma 1, dell'articolo 6 possono essere aumentate fino ad un importo massimo corrispondente ad un ulteriore coefficiente dello 0,2 dello stipendio iniziale della qualifica di dirigente generale in relazione all'esercizio delle funzioni di Segretario generale della Presidenza della Giunta.

2. Le quote dell'indennità di funzione di cui alle lettere a) e c), comma 1, dell'articolo 6 possono essere aumentate fino ad un importo massimo corrispondente ad un ulteriore coefficiente dello 0,2 dello stipendio iniziale della qualifica rivestita per il personale dirigenziale assunto a contratto ai sensi degli articoli 24, comma 3, 25, comma 2, e 27, comma 1, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni, dell'articolo 73, comma 2, della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come sostituito con l'articolo 39, comma 3, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 e dell'articolo 6, comma 1, della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32. Tale aumento viene attribuito in rapporto all'esperienza professionale maturata all'esterno dell'Amministrazione e cessa di essere corrisposto qualora il rapporto d'impiego a contratto venga trasformato in rapporto di ruolo.

3. Le quote dell'indennità di funzione di cui ai precedenti commi vengono determinate con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

#### Art. 9.

##### *Speciali indennità*

1. Nei confronti del dirigente generale del dipartimento Territorio, ambiente e foreste e dei dirigenti dei servizi Foreste, caccia e pesca, Azienda speciale di sistemazione montana, Parchi e foreste demaniali e Protezione ambiente nonché della ex Stazione Sperimentale Agraria Forestale di S. Michele all'Adige, preposti alle rispettive strutture alla data di sottoscrizione dell'accordo recepito con il presente decreto, il luogo di una corrispondente quota di indennità variabile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), continua l'attribuzione dell'indennità prevista dall'articolo 134, comma terzo, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

2. Per il dirigente preposto al Servizio Antincendi alla data di sottoscrizione dell'accordo recepito con il presente decreto, in luogo di una corrispondente quota di indennità variabile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), continua l'attribuzione dell'indennità prevista dall'articolo 15 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26.

3. In relazione alle disposizioni stabilite ai precedenti commi, la quota dell'indennità variabile derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c) può essere attribuita al personale contemplato dal presente articolo limitatamente alla misura corrispondente alla differenza fra l'importo della stessa quota e l'ammontare dell'indennità in godimento ai sensi dell'articolo 134, comma terzo, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 o dell'articolo 15 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26.

#### Art. 10.

##### *Personale dirigenziale con incarichi speciali presso la Presidenza della Giunta*

1. Con effetto dal 1° ottobre 1991, ai dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito con l'articolo 4 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 è attribuito il trattamento economico derivante dalla sommatoria delle seguenti voci retributive:

stipendio, maturato economico e quota dell'indennità di funzione di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, connessi alla qualifica di appartenenza;

quote dell'indennità di funzione di cui alle lettere a) e c), comma 1, dell'articolo 6, riferite allo stipendio iniziale del dirigente generale;

indennità aggiuntiva pari alla differenza fra il trattamento economico iniziale del dirigente generale, costituito dallo stipendio e dall'indennità integrativa speciale, e lo stesso trattamento previsto per il dirigente.

2. Ai dirigenti generali incaricati a norma dell'articolo 5, comma 4, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito con l'articolo 4 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, è corrisposta, a decorrere dal 1° ottobre 1991, un'indennità di funzione da determinarsi, con riferimento alla qualifica rivestita, secondo le disposizioni stabilite dagli articoli 6 e 7.

3. Con effetto dal 1° ottobre 1991 cessa, nei confronti del personale contemplato dal presente articolo, la corresponsione dei trattamenti economici previsti dall'articolo 5, comma 4, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito con l'articolo 4 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

#### Art. 11.

##### *Personale dirigenziale non preposto a strutture organizzative*

1. Con effetto dal 1° ottobre 1991, al personale dirigenziale cui siano affidati gli speciali incarichi previsti dagli articoli 18, comma secondo, e 28, comma sesto, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificati rispettivamente dagli articoli 12 e 18 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, l'indennità di funzione di cui all'articolo 5-bis, comma 2, della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, come introdotto con l'articolo 1 della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17, è attribuita nella misura corrispondente al coefficiente 0,25 dello stipendio iniziale della qualifica rivestita, con la contestuale cessazione della corresponsione dell'indennità stabilita dallo stesso articolo 18, comma terzo.

#### Art. 12.

##### *Dirigenti comandati o messi a disposizione presso altri enti pubblici*

1. Al dirigente contemplato dall'articolo 6 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, oltre al trattamento economico spettante ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 sono corrisposte, con effetto dal 1° ottobre 1991, le quote dell'indennità di funzione previste all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), con la contestuale cessazione della corresponsione della speciale indennità di cui all'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23.

2. Al dirigente dell'ex Stazione Sperimentale Agraria Forestale di S. Michele all'Adige si applicano integralmente, con effetto dal 1° ottobre 1991, le disposizioni di cui all'articolo 6, tenuto peraltro conto di quanto stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 3.

#### Art. 13.

##### *Indennità di funzione per il Sovrintendente scolastico*

1. Al Sovrintendente scolastico è attribuita, con effetto dal 1° ottobre 1991 e per la durata dell'incarico, un'indennità di funzione costituita dai seguenti elementi retributivi:

importo derivante dalla differenza fra lo stipendio iniziale del dirigente generale e quello del dirigente stabiliti dall'articolo 4;

quota fissa dell'indennità di funzione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a), commisurata allo stipendio iniziale del dirigente generale;

quota variabile dell'indennità di funzione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), riferita allo stipendio iniziale del dirigente generale, da determinarsi con la deliberazione prevista dalla stessa lettera c) e secondo la disciplina stabilita dall'articolo 7.

2. Nei confronti del Sovrintendente scolastico cessa, con effetto dal 1° ottobre 1991, la corresponsione dell'indennità di funzione stabilita dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6.

#### Art. 14.

##### *Trattamento economico del funzionario incaricato della sostituzione del dirigente generale o dirigente*

1. Al funzionario incaricato, ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, della sostituzione del dirigente generale preposto a dipartimento o del dirigente preposto a servizio è attribuito, a partire dal secondo mese continuativo di sostituzione, un assegno personale pari alla differenza fra lo stipendio iniziale previsto dall'articolo 4 per il dirigente generale o dirigente sostituito e il trattamento economico in godimento ad esclusione dell'indennità integrativa speciale.

2. Al personale di cui al comma 1 viene inoltre attribuita, a partire dal secondo mese continuativo di sostituzione, l'indennità di funzione connessa al dipartimento o servizio al quale è temporaneamente preposto, con la contestuale cessazione dell'eventuale indennità di funzione in godimento per la preposizione a servizio o ufficio o per l'affidamento dell'incarico di Posizione organizzativa.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con effetto dal 1° ottobre 1991, con la contestuale cessazione dell'applicazione della normativa prevista dall'articolo 8, primo comma, della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, come sostituito con l'articolo 23, comma 6, della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2.

#### Art. 15.

##### *Viaggi di missione del personale dirigenziale*

1. Le missioni di servizio che il personale dirigenziale deve compiere nell'ambito del territorio nazionale sono autorizzate dal dirigente generale per le missioni effettuate dal dirigente di servizio e

dal competente Assessore o dal Presidente della Giunta provinciale per le missioni effettuate dal dirigente generale. Le missioni da effettuarsi all'estero sono autorizzate dall'Assessore competente o dal Presidente della Giunta provinciale.

2. Al personale di cui al comma 1 spetta, dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento idoneo, il rimborso della spesa di pernottamento in albergo a non più di quattro stelle o equiparato nonché il rimborso delle spese di vitto fino a L. 100.000 per due pasti giornalieri; detto importo spetta nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri ed i limiti per il rimborso delle spese di viaggio e per l'indennità chilometrica con riferimento alle disposizioni previste dalla legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13, come modificata dalla legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, dalla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8 e dalla legge provinciale 26 gennaio 1987, n. 5.

4. L'indennità di missione viene liquidata in misura ridotta, con le aliquote in riduzione previste per il restante personale provinciale, qualora venga richiesto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto.

5. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'allegato C del D.P.G.P. 31 ottobre 1990, n. 16-29/Leg., come modificato dal D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 9-39/Leg.

6. La disciplina del presente articolo si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di registrazione alla Corte dei conti del presente decreto. Fino alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il restante personale dall'allegato C del D.P.G.P. 31 ottobre 1990, n. 16-29/Leg., come modificato dal D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 9-39/Leg.

#### Art. 16.

##### *Orario di servizio del personale dirigenziale*

1. L'orario di servizio del personale dirigenziale non può essere inferiore a 36 ore settimanali. Lo stesso personale è a disposizione dell'Amministrazione, oltre all'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni al medesimo affidate, senza diritto a compensi.

#### Art. 17.

##### *Miglioramenti economici per i funzionari appartenenti alle qualifiche ad esaurimento*

1. Ai dipendenti contemplati dall'articolo 6, comma 1, della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17 è attribuito, per il periodo 1° luglio 1990-30 dicembre 1990, l'aumento economico disciplinato dall'articolo 3, da determinarsi con riferimento al trattamento stipendiale connesso alla qualifica di appartenenza.

2. Con effetto dal 1° ottobre 1991 al personale previsto al comma 1 preposto a strutture organizzative, l'indennità di funzione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17 è attribuita fino ad un importo massimo corrispondente al coefficiente 0,3 dello stipendio base della qualifica rivestita, secondo specifici criteri da fissarsi nella deliberazione della Giunta provinciale prevista alla lettera c), comma 1, dell'articolo 6. Con la stessa decorrenza cessa la corresponsione della speciale indennità di cui all'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23.

3. All'indennità di funzione di cui al comma 2 si applica la disciplina stabilita dall'articolo 7.

4. Nei confronti del personale previsto al comma 2 operano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 4, e 16.

#### Art. 18.

##### *Copertura finanziaria*

1. L'onere derivante dall'applicazione al personale di cui all'art. 1 comma 1 del presente decreto di recepimento dell'accordo triennale 1988-1990, quantificato in L. 4.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1991, 1992 e 1993, il cui sostenimento è autorizzato a norma degli articoli 6 e 18 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18, è imputato agli stanziamenti autorizzati sul bilancio annuale 1991 e pluriennale 1991-1993 ai sottoelencati capitoli del bilancio 1991 e corrispondenti degli esercizi futuri: capitoli 12200 - 12450 - 21200 - 21301 - 21835 31110.001 - 31120.001 - 32110.001 - 35101 - 36000 - 48166 - 52900\* - 55389 - 55421 - 55751 - 55910.

92R0314

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1991, n. 20-50/Leg.

### **Modificazioni al decreto del Presidente della giunta provinciale 15 gennaio 1990, n. 1-14/Leg. concernente la disciplina della spesa provinciale tramite funzionari delegati.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 7 dell'11 febbraio 1992)*

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 65 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 15389 del 22 novembre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54;

Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 1-14/Leg. del 15 gennaio 1990;

Decreta:

Di emanare le seguenti modificazioni da apportare al «Regolamento esecutivo dell'art. 65 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 per la disciplina della gestione contabile della spesa provinciale tramite funzionari delegati» emanato con il decreto del Presidente della giunta provinciale 1-14/Leg. del 15 gennaio 1990:

a) al comma 1 dell'art. 23 il periodo «ma le relative spese vi saranno imputate solo per le somme pagate fino al 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello di emissione» è sostituito dal seguente «ma le relative spese vi saranno imputate solo per le somme pagate entro il 31 dicembre»;

b) il comma 2 dell'art. 23 è abrogato;

c) al comma 1 dell'art. 25 il periodo, «Intendendosi l'ultimo semestre prorogato al 31 gennaio successivo al solo fine di consentire il pagamento delle spese sostenute entro il 31 dicembre» è soppresso.

Trento, 4 dicembre 1991

MALOSSINI

*Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1992  
Registro n. 6, foglio n. 94*

92R0315

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1991, n. 22-52/Leg.

### **Modifica al regolamento concernente il contratto tipo per la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle scuole dell'infanzia equiparate, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale del 4 giugno 1984, n. 11-6/Leg.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 7 dell'11 febbraio 1992)*

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4719 del 1° giugno 1984 relativa al regolamento concernente il contratto tipo per la disciplina del rapporto di lavoro delle scuole dell'infanzia equiparate;

Visto il proprio precedente decreto del 4 giugno 1984, n. 11-6/Leg., con il quale è stato emanato il sopraccitato regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 15562 del 22 novembre 1991, con la quale è stata modificata la suddetta deliberazione n. 4719;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670,

Decreta:

Il regolamento approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 4719 del 1° giugno 1984 è modificato nei seguenti termini:

«Art. 1.

1. L'art. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33.

*Assemblee sindacali*

1. Il personale ha diritto a 12 ore annue di assemblea sindacale retribuite da svolgersi durante l'orario di lavoro. Le assemblee potranno essere richieste dalle Organizzazioni sindacali di categoria cui aderisce il personale delle scuole dell'infanzia equiparate; dette assemblee vengono richieste per aggregazioni territoriali di scuole coincidenti col circolo di coordinamento che dà luogo al Collegio dei docenti delle scuole materne equiparate, con un anticipo minimo di 5 giorni da inoltrarsi ad ogni ente gestore del circolo interessato e in copia alla Federazione provinciale scuole materne.

2. Nelle scuole con più di 15 dipendenti dove si costituiscono le rappresentanze sindacali aziendali le suddette 12 ore annue di assemblea retribuite sono comprensive delle ore previste dall'art. 20 della legge n. 300 del 1970 per i medesimi fini.».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 33 sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

«Art. 33-bis

*Rappresentanze sindacali*

1. Si possono costituire le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970 fatti salvi i limiti previsti dall'art. 35 della medesima legge. Ove formalmente costituite le R.S.A. potranno esprimere dirigenti sindacali come previsto dalla legge n. 300 del 1970, i quali usufruiranno di permessi sindacali retribuiti secondo quanto stabilito dalla citata legge.

2. I permessi saranno richiesti alle rispettive scuole con un anticipo minimo di 3 giorni feriali.

3. Ai dirigenti sindacali eletti nei comitati direttivi, nazionali o provinciali, nelle segreterie, nazionali o provinciali, delle organizzazioni sindacali cui aderisce il personale, spetteranno permessi sindacali retribuiti nella misura di 8 ore mensili ogni 50 dipendenti iscritti fino ad un massimo di 40 ore mensili per ciascuna organizzazione sindacale. Le organizzazioni sindacali che associano almeno 20 iscritti potranno comunque utilizzare permessi sindacali retribuiti nella misura di 8 ore mensili. Tali permessi saranno richiesti con le modalità di cui al comma 2. I suddetti dirigenti possono essere nominati dalle organizzazioni sindacali di categoria cui aderisce il personale delle scuole materne equiparate anche nelle scuole con meno di 15 dipendenti.

4. Ai dirigenti sindacali di cui ai precedenti comma, occupati in scuole materne equiparate organizzate in più sedi e amministrate da un unico Ente gestore, si applicherà l'istituto previsto dall'art. 22 della legge n. 300 del 1970.

5. Il computo degli iscritti a ciascuna organizzazione sindacale è effettuato sulla base del totale degli iscritti in tutte le scuole equiparate dell'infanzia federate. Il numero degli iscritti sarà desunto dal numero di ritenute mensili operate dalla Federazione provinciale scuole materne o dai singoli gestori a titolo di riscossione dei contributi sindacali, sugli stipendi del mese di dicembre dell'anno precedente a quello considerato, ed inoltre sulla base della documentazione dei versamenti effettuati direttamente alle organizzazioni sindacali, sempre riferita al mese di dicembre dell'anno precedente a quello considerato.

6. Qualora un'organizzazione sindacale sia suddivisa in associazioni di categoria o di altra specie, il computo sarà riferito all'organizzazione complessiva.

7. Per i dipendenti che si assentano dall'ufficio per fruire dei permessi sindacali vale quanto disposto dal testo unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento, in materia di trattamento economico per il personale delle scuole equiparate.

Art. 33-ter

*Permessi non retribuiti*

1. I dirigenti sindacali di cui al precedente art. 33-bis hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, nella misura di 12 giorni all'anno.

2. I dipendenti che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta agli Enti gestori ed in copia alla Federazione provinciale Scuole materne con un anticipo minimo di 3 giorni feriali.

3. Nelle scuole con più di 15 dipendenti dove si costituiscono R.S.A. i suddetti permessi sono comprensivi di quelli previsti dall'art. 24 della legge 300/70.

Art. 33-quater

*Diritto di affissione*

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che l'Ente gestore ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i dipendenti all'interno dell'edificio scolastico, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro».

Art. 33-quinquies

1. Per quanto non espressamente previsto dai precedenti articoli 33, 33-bis, 33-ter, 33-quater, si applica integralmente la normativa della legge 20 maggio 1970 n. 300».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 16 dicembre 1991

MALOSSINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1992  
Registro n. 7, foglio n. 53

92R0316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1991, n. 21-51/Leg.

**Modificazioni ed integrazioni del regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 18 febbraio 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 12100 di data 23 novembre 1984;

Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9966 datata 7 novembre 1986;

Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 11 novembre 1986 n. 11-35/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 14047 datata 30 dicembre 1986;

Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1986 n. 16-40/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6047 del 25 giugno 1987;

Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 1° luglio 1987, n. 9-49/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 14931 datata 23 dicembre 1987;

Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 24 dicembre 1987 n. 15-55/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 10128 del 9 settembre 1988;

Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 14 settembre 1988 n. 8-63/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 16374 del 22 dicembre 1988;

Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1988 n. 13-68/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 9073 del 4 agosto 1989;

Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1989 n. 10-8/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6012 del 25 maggio 1990;

Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 30 maggio 1990 n. 12-25/Legisl.;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 15756 di data 22 novembre 1991;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni ed integrazioni del Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983 n. 46, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984 n. 18-13/Legisl. e successive modificazioni nel testo che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 5 dicembre 1991

MALOSSINI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1992  
Registro n. 7, foglio n. 191

-----  
*Modifica al regolamento di esecuzione  
della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46*

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 60 del regolamento d'esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl., come integrato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 31 dicembre 1986, n. 16-40/Legisl. è sostituito dal seguente:

«4. Per gli impianti diversi da quelli indicati dal comma 3, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione, il rinnovo o la modifica delle stesse o il subingresso nella titolarità dei predetti provvedimenti, sono subordinati esclusivamente all'acquisizione dei pareri da parte degli enti e degli uffici previsti dall'art. 53, terzo comma, della legge; con esclusione del parere di competenza del servizio antincendi della provincia, si prescindono dai pareri degli altri enti e degli uffici interpellati, qualora i pareri stessi non pervengano entro novanta giorni dalla relativa richiesta».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 60 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. è introdotto il seguente nuovo articolo:

«Art. 60-bis»

*Modifiche degli impianti*

1. Le modifiche degli impianti di distribuzione carburanti stradali e ad uso privato, che non comportino variazioni strutturali o impiantistiche o di capacità dell'impianto stesso, non sono soggette a concessione o ad autorizzazione; delle stesse modifiche tuttavia il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve darne comunicazione al servizio commercio ed al servizio antincendi della provincia, all'UTIF ed al comune competente per territorio.

2. Rientrano nelle modifiche di cui al primo comma quelle che comportano:

a) la sostituzione di benzina normale o benzina super con benzina super senza piombo operata mediante l'utilizzo di struttura già esistente, nonché il cambio di destinazione di serbatoi della stessa capacità, purché lo stesso avvenga per prodotti della stessa categoria o con declassamento del serbatoio ad una categoria inferiore;

b) l'installazione di apparecchiature self-service pre o post-payment, purché la stessa sia effettuata nel rispetto delle norme disposte dal comitato elettrotecnico italiano (C.E.I.), e sia fornita agli enti ed agli uffici di cui al primo comma, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, una apposita certificazione firmata da tecnico abilitato.

3. Nel caso in cui la modifica dell'impianto sia diretta a consentire l'aumento dello stoccaggio di olio lubrificante ed esausto, comunque in misura non superiore del 20% di quanto autorizzato o consentito, il titolare della concessione od autorizzazione deve segnalare la modifica stessa al servizio commercio P.A.T. per la variazione della composizione indicata nella concessione od autorizzazione.

4. Lo stoccaggio di gasolio o g.p.l. nell'ambito dell'impianto distribuzione carburanti per il funzionamento di impianti termici può essere realizzato previo parere preventivo del servizio antincendi, qualora si tratti di attività rientrante nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e s.m., e comunque deve esserne fatta segnalazione al competente servizio commercio per la menzione nella concessione od autorizzazione.

5. Le variazioni o le menzioni di cui ai commi 3 e 4 sono effettuate in occasione dell'adozione di provvedimenti inerenti l'impianto interessato.

Art. 3.

1. L'articolo 64 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984 n. 18-13/Legisl. come sostituito dall'art. 15 del decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1986 n. 16-40/Legisl. è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 64»

*Collaudo ed esercizio provvisorio degli impianti*

«1. In caso di modifiche o di potenziamento di impianti è sufficiente il collaudo da parte del servizio antincendi. In caso di concessione di nuovi impianti, di rinnovo delle concessioni esistenti e di trasferimento degli stessi, la Giunta provinciale, in attesa del collaudo definitivo, può autorizzare l'esercizio provvisorio dell'impianto sulla base del certificato prevenzione incendi rilasciato dal servizio antincendi».

Art. 4.

1. L'articolo 65 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984 n. 18-13/Legisl. è sostituito dal seguente:

«Art. 65

*Obblighi di comunicazione*

1. Ai fini della programmazione i concessionari di impianti di distribuzione carburanti ed i titolari di autorizzazione per impianti ad uso privato sono tenuti a fornire al servizio commercio, entro il 30 gennaio di ogni anno, copia delle comunicazioni obbligatorie da rendere ai sensi della vigente legislazione all'U.T.I.F.».

92R0317

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 330.000</li> <li>- semestrale ..... L. 180.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 60.000</li> <li>- semestrale ..... L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 185.000</li> <li>- semestrale ..... L. 100.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 60.000</li> <li>- semestrale ..... L. 42.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 185.000</li> <li>- semestrale ..... L. 100.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 635.000</li> <li>- semestrale ..... L. 350.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione .....	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conlo riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

*N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 295.000
Abbonamento semestrale .....	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 2 1 0 9 2 \*

L. 2.400